

# Rassegna Stampa

06/02/2015



Via Giacinto Gigante 3/b 80136 Napoli  
ph/fax +39 0815640547

**SERVIZI PUBBLICI**

Italia Oggi	38	SERVIZI LOCALI, MENO PARTECIPAZIONI E PIÙ AGGREGAZIONI	1
-------------	----	--	---

**ATTIVITA' ECONOMICHE**

Il Sole 24 Ore	37	L'ERRORE IVA NON RICADE SULLA PA	2
Il Sole 24 Ore	38	PER I GIOVANI REVISORI DEI CONTI PROBABILITÀ DI NOMINA DEL 10%	3
Il Sole 24 Ore	21	TOGHE FORTI PER PA INEFFICIENTI	4
Il Sole 24 Ore	38	AI COMUNI MANCANO ANCORA 625 MILIONI	5
Italia Oggi	35	SPLIT PAYMENT SOLO SE C'È FATTURA	6
Italia Oggi	36	LOMBARDIA., UN MLN PER REALIZZARE CENTRI DEL RIUTILIZZO	7
Italia Oggi	36	PIOGGIA DI FONDI DALL'8 PER MILLE	8

**SICUREZZA STRADALE**

Il Sole 24 Ore	1, 40	ALCOL TEST PIU' FACILI I RICORSI	9
Italia Oggi	22	PER IL BRUTTO INCIDENTE NON SI RIFA L'ESAME DI GUIDA	10

**GESTIONE DEL TERRITORIO**

Il Sole 24 Ore	35	IL CATASTO CHIEDERÀ I DATI AI PROPRIETARI	11
----------------	----	---	----

**GOVERNO LOCALE**

Corriere Del Mezzogiorno	8	«VOGLIONO INTIMIDIRMI CERCHE A MADDALONI HO ROTTO I VECCHI EQUILIBRI»	13
Il Fatto Quotidiano	6	REGIONALI, TUTTE LE GRANE DEL PD	14

**ASSOCIAZIONISMO**

Italia Oggi	33	ENTI, CI PENSA IL MILLEPROROGHE	17
-------------	----	---------------------------------	----

**LAVORO PUBBLICO**

Corriere Della Sera	7	AMMINISTRATORI INFEDELI, SARÀ PIU' FACILE LICENZIARE RESTA IL NODO PRESCRIZIONE	18
Italia Oggi	34	AGENZIA OCCUPAZIONE E FONDI IN SINERGIA	19
Italia Oggi	34	MOBILITÀ, VIETATO FARE I FURBI	20

**NORMATIVA E SENTENZE**

Italia Oggi	37	IL POLIZIOTTO FA L'ASSESSORE	21
-------------	----	------------------------------	----

**SERVIZI SOCIALI**

Avvenire	19	«TAGLI PER 5,5 MILIARDI A RISCHIO I SERVIZI SOCIALI»	22
----------	----	--	----

**TRIBUTI**

Asfel	1	LA NOTA DELL'ANCI SUI TERRENI AGRICOLI	23
Il Mattino - Benevento	29	IMU AGRICOLA, RIMBORSI IN 22 COMUNI	24
Il Sole 24 Ore	35	SULL'IMU L'ISTAT GIOCA IN DIFESA	25
Il Sole 24 Ore	35	LA VIA DEL RECLAMO PRIMA DEL RICORSO IN CTP	26

Italia Oggi	38	TASSATI ALI IMMOBILI DIROCCATI	27
-------------	----	--------------------------------	----

### **BILANCI**

Italia Oggi	35	GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE NON SONO ENTRATE VINCOLATE	28
-------------	----	--	----

Italia Oggi	34	CENTRI IMPIEGO E POLIZIA, CARICO DI 400 MLN SUI CONTI	29
-------------	----	---	----

### **AMBIENTE**

Il Mattino - Salerno	30	ECOAMBIENTE LA PROVINCIA CHIEDE IL CONTO	31
----------------------	----	--	----

Italia Oggi	33	MINAMBIENTE: STOP AL TAGLIO SELVAGGIO DEGLI ALBERI	32
-------------	----	--	----

Italia Oggi	36	IL MINAMBIENTE STANZIA 500 MLN PER RIDURRE I RIFIUTI	33
-------------	----	--	----

### **APPALTI E CONTRATTI**

Italia Oggi	22	GRANDI OPERE, PIÙ TEMPO	34
-------------	----	-------------------------	----

**ENTRO IL 31 MARZO VA PRESENTATO IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE**

## Services locali, meno partecipazioni e più aggregazioni

**D**alla legge di Stabilità un nuovo tassello nella disciplina dei servizi pubblici locali e delle società partecipate. La legge n. 190/2014 contiene, tra le altre misure, rilevanti novità in tema di servizi pubblici locali: da un lato, infatti, il legislatore dà un nuovo impulso alla disciplina dell'organizzazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, allo scopo di promuoverne i processi di aggregazione e di rafforzarne la gestione industriale; dall'altro prevede un piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute a vario titolo dagli enti locali.

In merito al primo punto, il legislatore, all'articolo 1, comma 609 introduce alcune modifiche all'articolo 3-bis del decreto legge 138/2011. Vediamo nel dettaglio le principali.

Il comma 1-bis dell'articolo 3-bis del suddetto decreto introduce una scadenza temporale, fissata al 1° marzo 2015, entro la quale gli enti locali dovranno aderire agli enti di governo degli ambiti territoriali istituiti allo scopo di regolare l'organizzazione dei servizi pubblici locali. Qualora l'ente locale disattenda la scadenza prevista dalla legge, i poteri sostitutivi saranno esercitati, previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni, dal presidente della regione cui l'ente locale appartiene.

Al fine di assicurare, poi, la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del

soggetto affidatario di un determinato servizio pubblico locale, sempre il comma 1-bis prevede, per gli enti di governo degli ambiti territoriali, l'obbligo di indicare nella relazione prescritta dal decreto legge 179/2012, oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e delle ragioni economiche e sociali per la forma di affidamento prescelta, un piano economico-finanziario, asseverato da un istituto di credito o da una società di revisione, che contenga la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi, dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Nell'ipotesi, poi, che si tratti di affidamento «in house», vi è l'ulteriore previsione di allegare al piano economico-finanziario, con obbligo di aggiornamento triennale, una specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento. Inoltre, sempre nel caso di affidamenti «in house», contestualmente all'affidamento diretto, gli Enti locali proprietari devono procedere, con decorrenza triennale, ad accantonare pro quota nel loro bilancio una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto nel piano; inoltre, sono tenuti a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario «in house».

La legge di Stabilità amplia ulteriormente l'articolo 3-bis del suddetto decreto con il comma 2-bis,

contenente una nuova previsione normativa diretta a incentivare i processi di aggregazione e di razionalizzazione dei servizi pubblici locali. Nel caso in cui, infatti, si verifichi il subentro, totale o parziale, di un nuovo operatore economico al concessionario iniziale, anche a seguito di operazioni societarie quali acquisizioni o fusioni effettuate con procedure trasparenti, il nuovo operatore, oltre a vedersi riconosciuto il diritto di proseguire nella gestione dei servizi fino alle scadenze originarie, può presentare, qualora ne ricorrano le condizioni, istanza all'organo competente per la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 143 del codice degli appalti. Il riequilibrio potrà avvenire anche tramite allungamento del termine di scadenza di tutte o alcune delle concessioni in essere. Ulteriori novità sono introdotte anche ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 3-bis: con il primo comma, il legislatore introduce un grado di priorità per la destinazione delle risorse pubbliche stanziata a sostegno dei piani di investimento necessari a sviluppare le reti dei servizi pubblici locali. Tali risorse, infatti, sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara a evidenza pubblica o che abbiamo ottenuto da parte dell'Autorità di regolazione competente un attestato di efficienza gestionale, ovvero ai soggetti che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria. Il secondo

comma, poi, prevede l'esclusione dal vincolo del patto di stabilità interno per le spese in conto capitale – ad eccezione degli acquisti di partecipazioni – effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione di società partecipate. Come premesso, la legge di Stabilità introduce al comma 611 alcune regole allo scopo di ottenere quella razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali già auspicata nel piano Cottarelli. Oltre all'aggregazione tra società di servizi pubblici locali di cui sopra, la legge prevede che gli enti locali procedano all'eliminazione delle società e delle partecipazioni «non indispensabili» al perseguimento delle finalità istituzionali, delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre società partecipate e delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Per quanto riguarda il cronoprogramma di realizzazione del suddetto piano, entro il 31 marzo ogni ente locale deve procedere alla redazione del proprio piano di razionalizzazione delle partecipate, mentre al 31/12/2015 è fissato il termine entro il quale conseguire, in tutto o in parte, il risultato delle riduzioni. Infine, entro il 15 marzo 2016 gli enti locali dovranno presentare una relazione con i principali risultati ottenuti.

*Filippo Frizzi*

**Split payment.** Il nuovo meccanismo di versamento dell'imposta in vigore dal 1° gennaio impone alcuni chiarimenti sui soggetti perseguibili

# L'errore Iva non ricade sulla Pa

Nel caso di acquisti in ambito istituzionale l'ente pubblico è privo di soggettività

**Marco Magrini**  
**Paolo Parodi**  
**Benedetto Santacroce**

L'articolo 9 del decreto dell'Economia del 23 gennaio delimita l'applicazione dello **split payment** Iva per le Pa alle **fatture** emesse dai fornitori dal 1° gennaio 2015 (forrendo di fatto una interpretazione autentica al significato del comma 632 dell'articolo 1 della legge 190/2014) e conferma la delimitazione soggettiva, sostanzialmente conforme a quella contenuta nell'articolo 6, comma 5 del Dpr 633/1972. Inoltre il termine del 16 aprile 2015 per il versamento dell'Iva, indicato nell'articolo 9, lascia spazio agli operatori delle Pa e ai fornitori di organizzare le relative attività e l'adeguamento dei software di gestione.

Con lo **split payment** viene meno, per tutte le fatture emesse dai fornitori a carico delle Pa che ne risultano soggette in base all'articolo 17-ter del Dpr 633/1972, il regime di esigibilità immediata dell'Iva. Quindi i fornitori non indicheranno l'esigibilità immediata o differita nelle loro fatture, ma, come previsto dall'articolo 2 del decreto, dovranno riportare "Scissione dei pagamenti".

L'articolo 3 conferma indirettamente che potranno rimanere soggetti al regime facoltativo dell'esigibilità immediata o differita dell'Iva unicamente le fatture, con Iva esposta, emesse a carico delle Pa da lavoratori autonomi e/o altri soggetti, ove sottoposte al regime delle ritenute alla fonte.

L'esigibilità dell'imposta delle fatture soggette al regime Iva **split payment** è legata al pagamento della stessa, ma è rimesso alla volontà della Pa ricevente la fattura di acquisto determinare il momento di esigibilità, procedendo al pagamento anticipato dell'Iva rispetto al pagamento dell'imponibile della fattura al fornitore che l'ha emessa.

Ciò si traduce:

- da un lato, per tutti gli acquisti, relativi alla sfera istituzionale e commerciale, nel generare l'obbligo di versamento dell'Iva secondo la disciplina dello **split payment**, sulla base dei termini indicati nell'articolo 4 del decreto Mef;
- dall'altro lato, per i soli acquisti

relativi alla sfera commerciale, nel consentire la detrazione dell'imposta nella gestione Iva commerciale, incoerenza con i principia stabiliti in materia di esigibilità dell'Iva dall'articolo 6 Dpr 633/1972.

Inoltre parrebbe che, con l'introduzione dell'articolo 17-ter del Dpr 633/1972, le Pa che procedano all'effettuazione di acquisti per soddisfare le esigenze di carattere istituzionale, pur dovendo applicare lo **split payment** che interessa indistintamente acquisti destinati alla sfera commerciale e/o istituzionale, non dovrebbero assumere la veste di soggetti passivi Iva (che invece sussiste per le operazioni di acquisto rilevanti per l'attività commerciale). Sul punto il decreto del Mef nulla precisa e non sono neppure chiare le indicazioni dell'agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco.

Resta pertanto il dubbio di come si debbano comportare le Pa in presenza di fatture, emesse dai loro fornitori in violazione delle regole Iva (emissione di fattura fuori dai termini di legge, irregolare, con regime Iva inadeguato, eccetera), dal momento che ciò incide negli adempimenti successivi per la determinazione dell'Iva ai fini del versamento **split payment**.

In ragione della soggettività passiva Iva in capo all'acquirente, operano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 8 del Dlgs 471/1997, ma, stante la carenza di soggettività, l'obbligo non pare ricadere sulle Pa in ragione degli acquisti istituzionali soggetti allo **split payment**. Ad esempio se il fornitore emette a carico della Pa una fattura con Iva al 10 anziché al 22%, ciò comporterà un versamento minore all'erario; non si comprende se le responsabilità di tale condotta e le sanzioni ricadano solo sul fornitore o anche sulla Pa.

Infatti il regime sanzionatorio che accompagna lo **split payment** a carico delle Pa pare essere delimitato alla fattispecie dell'articolo 13 del Dlgs 471/1997, come stabilito dall'articolo 1, comma 633 della legge 190/2014 e la vigilanza a cui sono chiamati gli organi di controllo interni alle Pa pare essere limitata alla corretta esecuzione dei versamenti.

## Enti locali. Oggi a Cosenza confronto su ruolo e professione

# Per i giovani revisori dei conti probabilità di nomina del 10%

MILANO

I professionisti impegnati come **revisori dei conti nei Comuni** italiani costano al massimo 59 milioni di euro all'anno, cioè la metà di quanto le amministrazioni locali hanno speso nel 2014 per la cancelleria. 159 milioni, però, sono teorici, perché calcolati in base ai compensi massimi (bloccati dal 2005, e tagliati del 10% dal 2010) che molti enti locali hanno in realtà ridotto.

Partire dai compensi non è forse il modo più elegante per raccontare i problemi di una professione, ma il dato è il sintomo più significativo dell'angolo in cui la politica sta relegando i revisori dei conti, schiacciati fra un aumento degli obblighi e delle responsabilità e "gettoni" che spesso non riescono nemmeno a compensare le spese (perché anche i rimborsi sono stati tagliati). Il primo censimento completo dei revisori locali post-riforma, cioè da quando nel 2012 la nomina non è più politica ma, almeno nelle Regioni a Statuto ordinario, passa dal meccanismo di estrazione dagli elenchi regionali gestiti dal Viminale, è della Fondazione nazionale dei commercialisti (la versione integrale dell'indagine è consultabile su [www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com](http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com)), che per oggi ha chiamato a Cosenza politici, dirigenti ministeriali e soprattutto il consiglio nazionale dei dottori commercialisti per fare il punto sulla situazione e rilanciare il ruolo dei revisori come «baluardo di legalità negli enti locali».

Al nodo compensi lo studio della Fondazione arriva alla fine, dopo aver passato in rassegna i quattro elenchi (l'ultimo, per le estrazioni 2015, è stato pubblicato dal Viminale il 23 dicembre scorso) per fotografare caratteristiche dei revisori, opportunità di nomina e difficoltà. Per capire queste ultime bastano pochi dati: gli aspiranti revisori iscritti agli elenchi regionali sono 16.902, e i posti disponibili 3.967, ma nella prima fascia, quella dedicata ai Comuni fino a 5 mila abitanti e obbligatoria per i revisori al debutto, la probabilità di estrazione è in media del 10% per ogni iscritto; le opportunità sono maggiori in Pie-

monte (39%) e Lombardia (23%), e sprofondano all'8% in Calabria, al 4% in Campania per trasformarsi in chimera (1% di probabilità) in Puglia, dove i piccoli Comuni sono solo 85. Numeri, anche questi, calcolati sul massimo delle opportunità teoriche, cioè sull'ipotesi che ogni professionista sia disposto ad accettare incarichi in tutte le province della propria regione. Per i più giovani, insomma, le possibilità di entrare davvero nel mondo della revisione sono scarse, e quelle di crescere (nei Comuni più grandi si accede solo dopo aver fatto esperienza nei piccoli) sono praticamente nulle.

Il problema è nell'architettura delle tre fasce. La prima, che dà accesso agli incarichi nei piccoli Comuni, è l'unica scelta per i professionisti alla prima esperienza, ma è occupata anche da oltre 6 mila persone che accedono anche alle fasce successive. Per la seconda fascia, che apre le porte dei Comuni fra 5 mila e 14.999 abitanti, servono infatti almeno cinque anni di iscrizione all'albo e un mandato pieno già svolto, mentre nella terza fascia, destinata ai Comuni con più di 15 mila abitanti, può entrare chi ha in curriculum almeno dieci anni di professione e due mandati da revisore.

Un meccanismo "gerarchico" così concepito non è avaro di effetti paradossali. «Il principio dell'estrazione è corretto - riflette Gerardo Longobardi, presidente del consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - ma questa struttura per fasce cancella le opportunità per i revisori più giovani, e li espone a rischi altissimi perché nei Comuni fino a 15 mila abitanti il revisore è unico, e si assume tutte le responsabilità. Far accedere i giovani ai collegi di revisione, nei Comuni più grandi, creerebbe occasioni di tutoraggio e crescita».

In questo quadro, non è certo secondario il tema del compenso: «Così il controllo non è una cosa seria - attacca Giorgio Sganga, presidente della Fondazione dei commercialisti - Il costo reale è meno dello 0,1% di una manovra, ma un controllo serio può produr-

re risparmi enormi: per rilanciarlo, superando le resistenze dei Comuni, potrebbe essere il caso di affidare estrazioni e compensi al centro, a una collaborazione fra Corte dei conti e Consiglio nazionale dei commercialisti».

*gianni.trovati@ilsole24ore.com*

# «Toghe forti per Pa inefficienti»

Il presidente del Consiglio di Stato Giovannini: fenomeni di corruzione vasti

di **Antonello Cherchi**

**È** una fase di transizione quella che sta attraversando la magistratura amministrativa. Il processo telematico, il cui debutto è atteso per il 1° luglio, dovrebbe traghettare Consiglio di Stato e Tar nell'era della giustizia 2.0, con benefici effetti per gli stessi giudici, gli avvocati e gli utenti finali, i cittadini. Al momento, però, si è appesi alle regole tecniche, ultimo tassello che manca per rendere operativo il processo digitale (si veda anche Il Sole 24 Ore di ieri).

Il cambiamento della giustizia amministrativa passa, però, anche per altri versanti. Come ha ricordato ieri il presidente del Consiglio di Stato, Giorgio Giovannini - aprendo a Palazzo Spada l'anno giudiziario alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla sua prima uscita pubblica - si dovrebbe lavorare per garantire la ragionevole durata dei processi, magari attraverso l'introduzione di «modalità processuali semplificate» in materie che «presentano problemi tecnici di modesta portata ma che tuttavia alimentano un contenzioso quantitativamente molto consistente», come i permessi di soggiorno, le autorizzazioni di porto d'armi, le piccole demolizioni. Non solo. Secondo Giovannini anche la mediazione, già sperimentata nel civile, potrebbe trovare casa pure al Consiglio di Stato e nei Tar con l'obiettivo di ridurre i tempi delle cause.

Per quanto, infatti, l'arretrato sia ancora diminuito nel 2014 (-10% nei Tar, mentre al Consiglio di Stato cresce del 3%; si veda la tabella a fianco) a fronte di un aumento dei nuovi ricorsi (oltre il 15% rispetto al 2012) è comunque necessario liberarsi del fardello delle cause pendenti se si vuole arrivare a processi più spediti. Come lo sono, per esempio, quelli sugli appalti o sulle Autorità indipendenti, riti speciali che in meno di due anni arrivano alla sentenza del Consiglio di Stato. Risultati positivi che dovrebbero, secondo Giovannini, essere estesi all'intero contenzioso amministrativo.

Questi auspicabili cambiamenti sono ben altra cosa rispetto a quei «rilievi e critiche anche accese, spesso dirette a invocare profonde riforme, quando non direttamente la soppressione della nostra giurisdizione». Il riferimento del presidente di Palazzo Spada è al «clima generale tutt'altro che favorevole» che anche nel 2014 ha messo sotto tiro la giustizia amministrativa e che ha toccato l'apice con la vicenda del torrente Bisagno di Genova, quando i disastri dell'alluvione sono stati imputati - a torto, ha commentato Giovannini - a lavori di bonifica non eseguiti per colpa dei ritardi del Tar.

Invece, «la scarsa efficienza delle pubbli-

che amministrazioni, i fenomeni di corruzione vasti e ramificati che quasi quotidianamente vengono alla luce, impongono la presenza - ha sottolineato il presidente del Consiglio di Stato - di un giudice amministrativo forte, indipendente e autorevole, un giudice "specializzato" che conosca a fondo le modalità di svolgimento dell'attività amministrativa e che così possa e sappia ricondurre l'agire dei pubblici poteri al rispetto del principio di legalità, rispondendo con tempestività ed efficacia alla domanda di tutela giurisdizionale che gli è stata rivolta».

Consiglio di Stato e Tar hanno dimostrato, «pur con gli inevitabili chiaroscuri», di averlo fatto. Come quando sono di recente intervenuti sul caso di Eluana Englaro, spiegando l'inesistenza nel nostro ordinamento di un "diritto a morire", ma affermando il diritto costituzionale al rifiuto delle cure come espressione di libertà assoluta, diritto non coercibile. Un problema grave che non può essere lasciato al solo giudice, ma - ha chiosato Giovannini - «richiederebbe un intervento attento e misurato del legislatore».

# Ai Comuni mancano ancora 625 milioni

di **Veronica Nicotra**

**U**n breve memo. Qualcuno appare distratto. Il confronto sulla legge di stabilità fra Anci, Governo e poi con il contributo definitivo del Parlamento ha prodotto risultati rilevanti e correzioni proficue per il sistema dei Comuni, primo fra tutti un significativo alleggerimento del patto di stabilità, sulla cui concreta attuazione l'Anci ha avanzato una proposta responsabile ed ambiziosa, ma sarà materia che possiamo affrontare nei prossimi giorni. Ricordo che quel confronto doveva conoscere due tempi con il rinvio al Senato, di alcune importanti questioni fra queste l'introduzione della cosiddetta *Local tax*.

Il Governo ha poi deciso di rinviare al 2016, anche se vi erano parti utili della riforma che potevano essere anticipate, come il bizzarro e farraginoso sistema che vede due imposte diverse tasse Imu insisterle sullo stesso cespite. Così è andata e pertanto, come era logico e prevedibile, si è reintrodotta il regime 2014, ma manca ancora un pezzo che vale almeno 625 milioni.

Non ripercorro il lavoro fatto all'inizio dello scorso anno sui dati.

Urge che il Governo ripristini le condizioni generali assegnate nel 2014, presentando una norma contenente la compensazione finanziaria. Suggestivo in sede di conversione del decreto Imu terreni agricoli o scelga altro urgente provvedimento. I comuni devono predisporre i bilanci, avendo le più rilevanti informazioni finanziarie a disposizione ed approvarli in tempi ragionevoli. Non possono più attendere. Vogliamo tutti correre, anche chi amministra i Comuni, senza dover aspettare o rincorrere ciò che è giusto. Utilizziamo le risorse scarse e le energie inesauribili per obiettivi e confronti che consentano di fare passi in avanti tutti insieme. Non per trattare ciò che forma e sostanza, ragionevolezza e buon senso già riconosce. Questi 625 milioni garantiscono e dovranno garantire a circa 1.800 comuni il gettito del 2013 e la possibilità di fare detrazioni. Mi limito a ricordare che i comuni subiranno un taglio di 1 miliardo e 500 milioni, nonché un'ulteriore compressione sulla spesa corrente di una cifra poco superiore

re in attuazione del nuovo sistema di contabilità.

Ricordo che ogni intervento sul tributo immobiliare, e i comuni ne hanno subito uno all'anno almeno, ha visto una compensazione di pari valore a favore dello Stato, così a partire dal decreto Salva Italia che ha visto una riduzione dei trasferimenti erariali di circa 4 e mezzo in cambio di maggior gettito. Ogni operazione è stata diciamo-asaldi invariati, anche se sono ancora in corso verifiche di gettiti e contenuti, ma è un altro capitolo. Quindi 625 milioni sono risorse proprie dei Comuni ed indispensabili e oggi vitali per provare a far quadrare i conti. Valgono per Genova quasi un punto di Tasi, così per Palermo, ma per alcuni medie piccoli comuni 10 punti di Tasi!! Concludo con le parole del Mef: «Le disposizioni contenute nel DL del 16/2014 sono orientate ad agevolare il raggiungimento di obiettivi di realizzazione da parte dei Comuni (...) di un ammontare di risorse analogo a quello ottenuto con l'Imu, come determinatosi nel 2013».

*Segretario generale Anci*

*Il decreto del Mef non risolve tutte le incertezze degli operatori sul pagamento dell'Iva*

# Split payment solo se c'è fattura

## Vanno esclusi dal meccanismo gli acquisti economici

Pagina a cura  
di **MATTEO BARBERO**

**A**ncora dubbi sullo split payment. Infatti, la diffusione del decreto ministeriale 23 gennaio 2015 (il cui testo è stato anticipato venerdì scorso dal dipartimento finanze in attesa che venisse pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3/2/2015) non risolve tutte le incertezze degli operatori.

Innanzitutto, il provvedimento conferma l'applicabilità del nuovo meccanismo (previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 190/2014) alle sole operazioni per le quali è stata «emessa fattura» dal 1° gennaio 2015.

Proprio il riferimento alla fattura lascia aperta la questione della disciplina applicabile alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi per le quali essa non viene rilasciata. E il

caso, in particolare, degli acquisti economici, per definizione di importo modesto, a fronte dei quali viene emesso semplicemente lo scontrino e che, in un'ottica di semplificazione, sarebbe opportuno venissero espressamente esclusi.

Restano fuori le operazioni per le quali la pa sono debitrice dell'imposta. A titolo meramente esemplificativo, la relazione di accompagnamento cita le seguenti ipotesi: 1) acquisto nell'esercizio d'impresa di beni o servizi da un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato; 2) acquisto nell'esercizio d'impresa di rottami di ferro; 3) pa non soggetto passivo che effettua acquisti intracomunitari di beni oltre la soglia di euro 10 mila.

Ricordiamo, inoltre, che lo split payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta sul

reddito. Al riguardo, l'amministrazione finanziaria ha precisato che tale formulazione deve ritenersi inclusiva anche dei compensi soggetti a ritenute a titolo di acconto.

L'art. 5 del decreto introduce un'importante distinzione per le fatture ricevute dagli enti che rivestono la qualifica di soggetto passivo di imposta relativamente alle attività commerciali: queste dovranno essere annotate anche nel registro vendite o corrispettivi e l'Iva concorrerà alla liquidazione mensile e trimestrale con riferimento al periodo in cui si verifica l'esigibilità.

Dal punto di vista operativo, il decreto stabilisce che i fornitori delle pa dovranno indicare l'Iva in fattura ma non versarla, inserendo l'annotazione «scissione dei pagamenti». Le fatture saranno emesse ed annotate nei termini ordinari nei registri Iva vendite o corri-

spettivi, ma l'imposta non sarà versata dal fornitore ma dalla pa, con modalità differenti. In particolare, per quelle titolari di conti presso la Banca d'Italia, il versamento dovrà avvenire tramite il modello «F24 EP», per quelle autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato ex art. 17 del dlgs 241/1997; negli altri casi, l'Iva dovrà essere versata direttamente all'entrata del bilancio dello Stato.

L'imposta sarà di regola esigibile al momento del pagamento della fattura, ma si potrà optare per considerarla tale anche al momento della ricezione della fattura. Il decreto, però, non disciplina le modalità per l'opzione e non chiarisce se essa vale per tutte le fatture ricevute o per ogni singola fattura.

Nessuna sorpresa neppure sulla tempistica di versamento, che potrà essere effettuato, a scelta delle p.a., per ciascuna fattura, oppure per quelle del giorno, oppure entro il 16 del mese successivo cumulando l'imposta divenuta esigibile nel mese precedente. Tuttavia, fino all'adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni centrali dello Stato, e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2015, viene previsto che le pa accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, da effettuare entro il prossimo 16 aprile. Nessun chiarimento, infine, è arrivato sulle modalità di effettuazione della verifica ex art. 48-bis del dpr 602/1973 (importi superiori a 10 mila euro), in relazione all'intervento sostitutivo in caso di Durc negativo e in caso di espropriazione presso terzi.

## ISTANZE AD APRILE

***Lombardia, un mln  
per realizzare centri  
del riutilizzo***

È operativo il bando della Regione Lombardia per l'assegnazione di contributi a enti pubblici per la realizzazione di «Centri del riutilizzo». Il bando attua il piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con dgr n. 1990 del 20/6/2014. I «centri del riutilizzo» sono locali o aree coperte nella quale viene effettuata la consegna, il deposito e il prelievo di beni usati in uno stato tale da consentirne il loro immediato riutilizzo senza l'effettuazione di operazioni di riparazione o sostituzione di parti degli stessi qualificabili come «preparazione per il riutilizzo». Possono presentare domanda i comuni, consorzi esclusivamente di comuni, Unioni di comuni, comunità montane (solo nel caso di centri del riutilizzo a servizio di comuni in numero maggiore a due). Il contributo regionale sarà a fondo perduto fino alla concorrenza massima del 70% dell'importo della spesa ammissibile, e in ogni caso non oltre un massimo di 50 mila euro. Sono ammesse a contributo le spese relative a opere civili, edili, murarie, impiantistiche, attrezzature funzionali al conferimento ed al deposito dei beni, nonché alla corretta gestione del centro. Rientrano inoltre spese tecniche e imprevisti, spese di informazione alla cittadinanza, acquisizione delle aree di intervento nella misura massima del 10% degli oneri complessivi, nonché Iva, ove non recuperabile o compensabile. Le domande dovranno essere presentate su [www.siage.regione.lombardia.it](http://www.siage.regione.lombardia.it) a partire dalle ore 10,00 del giorno 1 aprile 2015 e fino alle ore 16,00 del giorno 30 aprile 2015.

—© Riproduzione riservata—■

Un decreto di palazzo Chigi individua i parametri. Domande entro il 30 settembre

# Pioggia di fondi dall'8 per mille

## Le priorità: calamità, beni culturali, rifugiati, scuole

Pagina a cura  
di **ROBERTO LENZI**

**I**nterventi urgenti, aree prioritarie e livello di rischio, sono le priorità principali per l'attribuzione dei fondi a gestione diretta statale provenienti dall'otto per mille.

Con un decreto del segretario generale della presidenza del consiglio dei ministri del 29 gennaio 2015 sono stati individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze relative alla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale distinti per tipologie di intervento per l'anno 2015.

Grazie alla modifica del regolamento contenuto nel dpr 10 marzo 1998, n. 76 in relazione all'introduzione della categoria «edilizia scolastica» avvenuta con la legge di stabilità 2014, il decreto prende in considerazione anche le priorità per questa sezione. Gli enti devono presentare le domande entro il 30 settembre 2015 direttamente alla presidenza del consiglio dei ministri, a mezzo raccomandata oppure via Pec

all'indirizzo di posta elettronica certificata [ufcam.dica@pec.governo.it](mailto:ufcam.dica@pec.governo.it); le domande devono essere redatte in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalle disposizioni vigenti.

### Contrasto alla fame nel mondo

I fondi dell'8x1.000 possono essere destinati a finanziare interventi per il contrasto alla fame nel mondo. Si tratta di interventi diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti

di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione. Il personale può essere destinato anche a seguito di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni locali. Questa è l'unica tipologia di interventi i cui progetti possono svolgersi

anche all'estero. Avranno priorità i progetti localizzati in aree individuate come prioritarie negli atti di indirizzo del Ministero degli affari esteri.

### Risposta alle calamità naturali

I fondi sono destinati alla realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geomorfo-

logici, idraulici, valanghivi, meteorologici, di incendi boschivi e sismici. Finanziano inoltre progetti di ripristino di beni pubblici, inclusi i beni culturali, danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni. La priorità è attribuita in base al livello di rischio del sito

### Assistenza ai rifugiati

Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute legalmente forme di protezione internazionale o umanitaria, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalla legge. I progetti possono rivolgersi anche a coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia. Sono prioritari i progetti destinati alle categorie deboli e quelli che prevedono la destinazione diretta delle risorse utilizzate per l'intervento in favore dei beneficiari.

### Interventi su beni culturali

Gli enti locali possono richiedere i fondi per la conservazione di beni culturali, riconosciuti ai sensi del Codice dei beni culturali. I fondi sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico. La priorità è assegnata in base al rischio di perdita del bene, nonché al valore e alla fruibilità pubblica.

### Edilizia scolastica

I fondi finanziano progetti per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto. La priorità è attribuita in base al grado di urgenza dell'intervento.



## ALCOL TEST, PIÙ FACILI I RICORSI

di Maurizio Caprino

Come si fa a pretendere che un guidatore conosca tanto bene le regole dei processi da far valere tutti i suoi diritti mentre fa il test con l'etilometro? Il buon senso dice che non si può. Ma in quella "culla del diritto" che è l'Italia non basta. Così, dopo anni di incertezze, è intervenuta addirittura la Cassazione a Sezioni unite. Che, con la sentenza n. 5396/15 depositata ieri, ha confermato: se l'interessato non viene avvertito che può farsi assistere da un legale, non solo l'accertamento si annulla, ma la nullità può essere fatta valere fino alla sentenza di primo grado.

Che gli agenti cadano su un cavillo come l'avvertimento all'interessato non è un fatto raro: spesso i test vengono effettuati in situazioni confuse (per esempio, dopo un incidente o quando il guidatore urla o cerca scuse). Così non lo si avvisa che può farsi assistere da un **legale** o si dimenticano di riportare l'avvertimento sui complicati atti che poi vengono inviati al **magistrato** penale. Infatti, va ricordato che in molti casi la **guida in stato di ebbrezza** non è una semplice violazione amministrativa (lo è solo se il tasso alcolémico è compreso tra 0,51 e 0,80 grammi/litro), ma un reato. Dunque, l'alcol test è il primo atto di quella che a seconda del suo risultato - può diventare vera e propria indagine giudiziaria.

In quest'ambito, non ci sono dubbi sul fatto che l'avvertimento è obbligatorio: come confermato dalle Sezioni unite, si rientra nell'obbligo previsto dall'articolo 114 delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale. Attenzione, comunque: anche se la sentenza 5396 non lo ricorda, per la giurisprudenza è pacifico anche che, dopo aver avvertito l'inter-

sato, gli agenti possono procedere comunque al test, se l'avvocato del conducente non arriva in tempi brevi (altrimenti il risultato non riflette più la situazione esistente nel momento in cui l'interessato stava guidando).

Per inciso, l'intervento del legale sarebbe importante, per esempio, per fare in modo che il test con l'etilometro (tecnicamente discutibile, nonostante la sentenza 5396 lo definisca la «prova regina») venga seguito da una più affidabile analisi del sangue.

L'intervento delle Sezioni unite è stato necessario perché non era chiaro fino a quale momento si potesse eccepire la nullità dovuta al mancato avvertimento. È pacifico che questa è una nullità «a regime intermedio», alla quale cioè si applica l'articolo 182, comma 2, del Codice di procedura penale. E quest'ultima norma dispone che, quando la parte assiste all'atto, la nullità va eccepita, a pena di decadenza, prima del compimento dell'atto stesso (in questo caso, sarebbe il test) o, quando ciò non è possibile, immediatamente dopo. Altrimenti, il termine per eccepire si sposta a momenti successivi del procedimento (fissati dall'articolo 181). Il problema, sollevato dalla Quarta sezione penale, sta sostanzialmente nel capire se si rientra nel caso dell'atto a cui assiste la parte o in quello cui non assiste.

Le Sezioni unite rispondono che l'interpretazione non può essere quella letterale, perché per «parte» che «assiste» all'atto non si può intendere esclusivamente l'inte-

ressato. È infatti «da escludere che vi "assistesse" un soggetto (l'indagato o indagabile) che era in procinto di essere sottoposto a un accertamento indifferibile sulla propria persona», perché la facoltà di farsi assistere dal difensore «di per sé presuppone la (possibile) non conoscenza di tale facoltà». Occorre quindi attendere che «entri in scena» l'avvocato e si stabilisce che questi per eccepire la nullità ha tempo fino alla «deliberazione» della sentenza di primo grado. rafforzare il concetto, le Sezioni unite ricorrono a un paradosso: se l'interessato dichiarasse l'intenzione di chiamare il suo avvocato, da quel momento egli non potrebbe eccepire il mancato avvertimento, essendosi dimostrato conscio del proprio diritto.

Il principio viene affermato in generale, per cui secondo i supremi giudici vale in tutte le situazioni di questo tipo connesse a reati e quindi non solo per la guida in stato di ebbrezza.

Altro chiarimento fornito dalle Sezioni unite è che l'avvertimento non è dovuto quando si effettua il test col precursore, più semplice di quello con etilometro e che non comporta direttamente sanzioni per guida in stato di ebbrezza. Ma il reato è configurabile anche sulla base dei soli sintomi (come alito vinoso, difficoltà di movimento, eccessiva loquacità); in questo caso, se gli agenti usano il precursore a sostegno delle loro argomentazioni, sembra di capire che la Cassazione ritenga sia necessario avvisare del diritto di farsi assistere dal legale.

## ***Per il brutto incidente non si rifà l'esame di guida***

Non deve rifare l'esame di guida il conducente protagonista del pauroso incidente conclusosi con feriti e auto ribaltata. O meglio, è escluso che la revisione della patente costituisca il necessario epilogo del sinistro: la Motorizzazione civile deve invece motivare l'avvio del procedimento contro il titolare della licenza di guida, spiegandone i motivi oggettivi che scaturiscono dalla fattispecie concreta. E quanto emerge dalla sentenza 208/15, pubblicata il 3 febbraio dalla seconda sezione del Tar Toscana.

### ***Automatismi esclusi***

Non c'è alcun automatismo fra il sinistro stradale e la nuova verifica di idoneità tecnica a condurre veicoli per il patentato che ha causato lo scontro. E certo che nel nostro caso è stato un miracolo che non sia morto nessuno: l'incidente avviene in autostrada e la macchina, prima di capotarsi, sbatte per due volte contro le strutture al margine della carreggiata dell'A12. La terrificante carambola, però, non basta da sola a mettere in dubbio che il conducente abbia ancora i requisiti per continuare a guidare l'auto: il mero accadimento del sinistro stradale da solo risulta insufficiente per avviare l'iter di revisione se la Motorizzazione non motiva il provvedimento illustrando le ragioni per le quali l'interessato avrebbe perduto i requisiti di idoneità della patente B. E devono essere definitivamente accertati gli elementi che distinguono il singolo caso concreto dagli altri e che inducono l'ufficio a far ripetere l'esame di guida al conducente. Non può dunque che trovare ingresso il ricorso del titolare della licenza che denuncia a carico dell'amministrazione eccesso di potere per un difetto assoluto di istruttoria: si configura la violazione delle norme ex articolo 128 Cds e 3 e 10 della legge 241/90, quella sulla trasparenza amministrativa. Il provvedimento del funzionario pubblico che annuncia l'avvio dell'iter senza neppure una sintetica motivazione.

Niente risarcimento, però, perché l'automobilista non prova il danno patito: le conseguenze negative dell'avvio dell'iter, comunque, sono state neutralizzate dalla sospensiva a suo tempo concessa dai giudici della sezione. Ministero dei trasporti e Motorizzazione pagano le spese di giudizio.

*Dario Ferrara*

**Immobili.** Le anticipazioni del decreto sui criteri di stima, che prevede tra l'altro la ricostruzione a tavolino della superficie delle unità senza planimetria

# Il catasto chiederà i dati ai proprietari

L'Agenzia potrà inviare questionari via internet - Valori ridotti del 20% per neutralizzare le stime

A CURA DI

**Cristiano Dell'Oste  
Saverio Fossati**

Superficie ricostruita a tavolino per le abitazioni senza planimetria. Possibilità per i proprietari di trasmettere i dati degli **immobili** alle Entrate. Intese da definire con i professionisti per le stime dirette e, se necessario, per il rilievo delle caratteristiche delle unità ordinarie. Valori patrimoniali e rendite ridotte del 30% per le unità ordinarie - per neutralizzare l'alea delle stime - e del 20% per quelle a destinazione speciale. Specifiche riduzioni dei valori fiscali proporzionate alla consistenza per gli immobili storico-artistici. Possibilità di adeguamento degli estimi già dopo cinque anni - in attesa della revisione generale decennale - partendo dai valori Omi.

Mentre la **riforma del catasto** si avvicina al primo passaggio in Consiglio dei ministri - per il momento ipotizzato al 20 febbraio - Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare alcuni dei contenuti dello schema di decreto delegato sui criteri estimativi. Viene confermato l'impianto generale che i dirigenti delle Entrate hanno presentato nei giorni scorsi alla proprietà edilizia, alle categorie produttive e ai professionisti. Ma vengono anche svelati alcuni dettagli in più.

Partiamo dagli elementi inediti. Una delle questioni pratiche più complicate da risolvere è la raccolta delle informazioni con cui alimentare le funzioni statistiche che saranno usate per calcolare i valori fiscali di case, uffici, negozi e pertinenze (immobili destinazione ordinaria). Per le unità senza planimetria, sarà determinata una superficie catastale convenzionale moltiplicando il numero dei vani per un parametro di conversione variabile in base alla categoria: ad esempio, 21 metri al vano per una casa oggi in A/2. Dopodiché, toccherà al proprietario segnalare eventuali divergenze.

Al di là della superficie, per ogni categoria di unità ordinaria sarà rilevato un set di caratteristiche, che potrà anche essere integrato a livello locale. Ad esempio, per i negozi saranno considerati anche la posizione commerciale e il fronte strada. Mentre per le abita-

zioni monofamiliari saranno prese in esame l'intorno, la tipologia edilizia e l'affaccio.

L'ipotesi è affidare ai Comuni il compito di rilevare queste caratteristiche - anche se l'Anci non si è ancora espressa ufficialmente - secondo piani operativi dettagliati. Ma, se si renderà necessario, c'è la possibilità di coinvolgere i professionisti sulla base di convenzioni e dietro rimborso spese.

Anche i proprietari degli immobili a destinazione ordinaria, però, potranno trasmettere online alle Entrate e ai Comuni le informazioni sui propri immobili, usando una modulistica che sarà messa a punto dall'Agenzia. E le stesse Entrate potranno inviare dei questionari via internet ai proprietari, ma anche agli amministratori di condominio. Insomma, dopo la possibilità di usare fotografie aeree e *Street view*, anche dati del fisco e dei Comuni (si veda Il Sole 24 Ore del 24 gennaio scorso), le nuove tecnologie entrano decisamente in campo nella riforma.

Tra le altre novità c'è la riduzione dei valori e delle rendite di una quota fissa (30% per le unità ordinarie, 20% per quelle speciali) per evitare che l'alea insita nelle funzioni statistiche porti alcuni proprietari ad avere valori fiscali superiori a quelli di mercato. E altri abbattimenti specifici sono previsti per gli immobili storico-artistici, ad esempio, del 30% per le unità oltre i 300 metri quadrati.

C'è poi la possibilità di adeguare gli estimi prima della revisione generale decennale. Per questo primo riallineamento si potrebbero usare le variazioni Omi su base locale per le unità ordinarie e il coefficiente deflatore del Pil elaborato dall'Istat su base nazionale per gli immobili speciali.

Tra le conferme destinate a lasciare più perplessi i proprietari c'è invece l'invarianza di gettito prevista solo su base nazionale (si veda l'articolo a fianco) e la possibilità di definire gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento anche aggregando più zone Omi, eventualmente di Comuni diversi.

**In sintesi****LE FUNZIONI  
STATISTICHE****Il proceciamento per le unità ordinarie**

Per gli immobili a destinazione ordinaria (case, negozi, uffici e pertinenze) il valore patrimoniale e la rendita saranno determinati utilizzando funzioni statistiche che partiranno dai dati medi di mercato per quella tipologia di immobile e li "correggeranno" tenendo conto delle caratteristiche relative alla posizione e alla struttura delle unità immobiliari. Per i magazzini, ad esempio, saranno considerati - oltre alla superficie - la posizione commerciale, il tipo (chiuso o aperto) e l'accessibilità carrabile

**LE STIME  
DIRETTE****Il criterio per le unità a destinazione speciale**

Gli immobili del gruppo «S» (unità a destinazione speciale) vedranno la propria rendita e il valore patrimoniale ricostruito mediante un procedimento di stima diretta. In pratica, sarà un tecnico a fare una valutazione caso per caso. Il criterio terrà conto dei valori di mercato, ma - dove non ci sono abbastanza compravendite - si userà il criterio del costo (per gli immobili strumentali usati principalmente per la produzione) o il criterio reddituale (per quegli immobili per i quali la redditività è l'aspetto prevalente)

**UNITÀ SENZA  
RENDITA****Classificate anche le unità «improduttive»**

Anche nel nuovo catasto saranno inventariati i fabbricati privi di rendita e di valore patrimoniale per le loro caratteristiche, come già avviene oggi con le unità del gruppo F. Finiranno nel nuovo gruppo «I» gli immobili ancora in corso di costruzione o di definizione, le costruzioni degradate non più utilizzabili (come gli attuali edifici collabenti), i beni comuni a più unità immobiliari che non siano utilizzabili a fini di reddito e i lastrici solari

# «Vogliono intimidirmi perché a Maddaloni ho rotto i vecchi equilibri»

## Ancora minacce alla prima cittadina Rosa de Lucia

**CASERTA** Una voce maschile al telefono, come due settimane prima. «Stasera per il sindaco fa caldo» la frase pronunciata. A raccogliere quella che si è subito profilata come l'ennesima minaccia all'indirizzo della prima cittadina di Maddaloni è stato l'agente di turno al centralino del locale Commissariato di Pubblica sicurezza. E per Rosa de Lucia, ingegnere strutturista, da due anni sindaco, è stata un'altra notte di ansia e di paura.

Nel Casertano gli amministratori locali restano sotto tiro. Solo domenica, a Mondragone, politica, istituzioni e cittadinanza erano scese in strada per manifestare sostegno e solidarietà al vicesindaco pd di quel centro, Benedetto Zoccola, costretto a vivere sotto scorta per essersi messo contro i clan della zona. A Marcello De Rosa, sindaco di una civica anch'essa vicina al Pd e che lo scorso anno aveva vinto le elezioni a Casapesenna, avevano preso persino i familiari in ostaggio lo scorso novembre e oggi lui, la moglie e le bambine, vivono tra agenti e militari dei carabinieri che li seguono in ogni spostamento. Da ieri mattina, su disposizione della prefettura di Caserta, è stato innalzato il livello di «tutela» anche nei confronti di Rosa de Lucia, fatta oggetto del quarto episodio minatorio in meno di tre mesi. La prossima settimana il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza si riunirà proprio sul «caso Maddaloni».

### Gli altri casi

#### Nel Casertano amministratori nel mirino

Subito dopo la telefonata minatoria al centralino della Polizia rivolta a **Rosa de Lucia** sono scattati nuovi controlli, si è temuto un ordigno sotto la sua abitazione (che la sindaca, non sposata, condivide con i genitori). Un ordigno rudimentale era stato invece fatto esplodere domenica sera, a poche ore dal corteo di solidarietà nei suoi confronti, fuori casa del vicesindaco di Mondragone **Benedetto Zoccola**. Il 21 gennaio la deflagrazione di una bomba carta poggiata sul davanzale del suo studio gli aveva causato danni irreversibili all'orecchio destro e una scheggia di vetro gli è entrata in un occhio. Zoccola era in compagnia dei carabinieri di scorta. Tra novembre e dicembre scorso due attentati incendiari avevano distrutto le auto di famiglia della sindaca di Recale, **Patrizia Vestini**. Per questi episodi due persone sono state arrestate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Le mie iniziative hanno dato fastidio a qualcuno — afferma l'esponente di Forza Italia — forse perché ho rotto una serie di equilibri».

**A cosa allude in particolare?**

«Le denunce che ho fatto in un anno e mezzo di mandato hanno creato una pressione psicologica sul territorio. Qui troppo a lungo le cose sono state abbandonate a loro stesse e la città è come precipitata in un burrone senza fine».

**La magistratura ha aperto dei fascicoli in relazione ad alcune sue segnalazioni. Gli episodi minatori hanno una matrice...**

«Non sono in grado di commentare il lavoro degli investigatori. E non lo farei nemmeno se fossi a conoscenza dei risultati che hanno raggiunto le indagini».

**Chiario. Ma cos'ha questa città che la vede condannata a un evidente degrado sociale? Perché Maddaloni appare così compromessa sotto il profilo di un corretto sviluppo socio-economico?**

«Qui la mano della politica, in passato, ha prodotto contraccolpi evidenti e tutti negativi. Si è amministrato facendo clientele, creando una effimera ricchezza che si è concentrata esclusivamente nelle mani di poche persone. Per numerosissimi mandati amministrativi non c'è stata alcuna programmazione ma rendite di posizione per pochi eletti, poggiate su favoritismi».



### Arriva Cantone

● Il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone incontrerà i sindaci della provincia di Caserta lunedì 16, alle 8.30, nel teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere. Ne ha dato notizia la parlamentare del Pd Camilla Sgambato che ha invitato Cantone dopo «aver raccolto le sollecitazioni di molti sindaci che mi hanno sottoposto una serie di problematiche nella gestione della cosa pubblica».

**Ma qui non ha amministrato un solo colore politico in passato.**

«Maddaloni non è stata amministrata ma solo *disamministrata*. Oggi è una città che va rifondata, va ricostruita da zero. E proprio perché c'è un tessuto degradato siamo di fronte a un lavoro durissimo e non è facile rimetterla in piedi».

**Il fatto che lei sia finita nel mirino di qualcuno la accomuna ad altri amministratori del suo territorio.**

«Anche se con sfumature diverse, esiste un diffuso problema che riguarda tutti noi amministratori. Per quello che mi è accaduto continuo a ricevere solidarietà bipartisan e la cosa mi fa piacere. Quello che manca, però, sono gli strumenti per governare. Non è possibile che lo Stato non operi a difesa di quelle istituzioni che sono il primo presidio di legalità in territori così difficili. Chi legifera deve tutelare il primo baluardo dello Stato sul territorio, i Comuni. Tutti quelli che come noi ci mettano la faccia non possono restare da soli».

**Piero Rossano**  
© RIPRODUZIONE RISERVATA

# REGIONALI, TUTTE LE GRANE DEL PD

GUERRE TRA CORRENTI, GAZEBO RINVIATI E CANDIDATI IN AFFANNO VERSO IL VOTO DI MAGGIO. E C'È ANCHE UN CASO VENEZIA



**SONO SETTE** le regioni in cui si voterà nel prossimo maggio: Liguria, Veneto, Toscana, Campania, Umbria, Puglia e Marche. Alle Regionali verranno abbinati le Comunali, per un election day

**CAMPANIA****Primarie ancora in bilico  
E De Luca non molla**

**CI SIAMO** arravogliati". Che lingua bellissima, il dialetto utilizzato da un dirigente locale del Pd per sintetizzare lo stato dell'arte a pochi mesi dalle elezioni in Campania. I democrat sono divisi tra bande. Da una parte



favorevoli e dall'altra i contrari alla celebrazione delle primarie, rinviate tre volte (ora fissate al 22 febbraio, ma chissà). Il partito del no ai gazebo è corposo: i renziani doc, gli ex popolari, i pittelliani, i fioroniani, i lettiani e i dalemian-riformisti. Per il sì ci sono i giovani turchi, l'ex governatore Bassolino, la lobby di Mezzogiorno Europa. E ovviamente i deluchiani. Perché vorrebbe vincerle lui, Vincenzo De Luca. Reduce però da due sconfitte giudiziarie di peso in pochissimi giorni: un anno per abuso d'ufficio e la decadenza da sindaco di Salerno per incompatibilità col ruolo di viceministro. De Luca per ora non intende farsi da parte. E così Renzi è in imbarazzo, tanto da tradire se stesso: il fautore senza se e senza ma delle primarie, che manda i suoi uomini a trattare per cancellarle.

**Vincenzo Iurillo**

**LIGURIA****Tutti contro tutti, pronto  
il civatiano Pastorino**

**INSULTI, ACCUSE,** brogli. E infine lo strappo. È sabato 17 gennaio quando Sergio Cofferati denuncia pubblicamente l'inquinamento del voto alle primarie liguri del Pd e sbatte la porta. "Non posso stare in un partito che resta in silenzio di fronte a fatti del genere". L'accusa è pesante: infiltrazioni ai seggi da parte di scajoliani ed ex fascisti, schede pagate 5 euro e un'alleanza con ampie frange del centrodestra. Risultato? La candidata renziana Raffaella Paita incassa la vittoria alle urne (nonostante 13 seggi e quasi 3700 voti annullati) e si prepara a correre alle regio-

**VENETO****Moretti paese per paese  
Ma Zaia rimane lontano**

**OLTRE** cento paesi (con esattezza 108) in poche settimane: Alessandra Moretti sta battendo il Veneto. Ogni giorno quattro, cinque appuntamenti diversi. Da tre settimane gira quasi bar per bar a caccia di



voti. Tanto che si è eclissata, lei sempre pronta a dichiarare, anche dal dibattito politico nazionale. La sfida veneta sta particolarmente a cuore allo stesso Matteo Renzi che vuole almeno tentare di scalare il nord leghista. A seguire la campagna elettorale di Moretti c'è infatti la DotMedia, società cara al premier: la stessa che ha seguito le sue primarie e ha organizzato anche tutte le edizioni della Leopolda. Ma con tutto il buono impegno la partita appare decisamente impossibile. Luca Zaia è ritenuto da tutti un bravo governatore e difficilmente mancherà la conferma. Non è un caso che Moretti non abbia lasciato la poltrona di europarlamentare in contemporanea alla sua candidatura. Meglio tornare a Bruxelles.

**Davide Vecchi**



nali del 17 maggio con quelle che in molti hanno definito "larghe intese in salsa ligure". A sostenerla non ci saranno i civatiani di Liguria Possibile, pronti a guidare il "listone" di Rete a sinistra che va da Sel ai Verdi, a Rifondazione, oltre a parti della società civile vicine a Don Gallo. Sembra ormai scontata la candidatura a governatore di Luca Pastorino. Il 43enne deputato e sindaco di Bogliasco, fedelissimo di Civati, appare favorito su Francesca Balzani e il magistrato Anna Caneipa. Più prudenti i bersaniani, che dovrebbero schierarsi con Pastorino, pur rimanendo nel Pd.

**Lorenzo Tosa**

**TOSCANA****Il candidato unico Rossi traballa  
I renziani ora vogliono Parrini**

**IN TOSCANA** la partita per le regionali è quanto mai aperta. Il presidente uscente Enrico Rossi è il candidato governatore per il Partito democratico, ma nonostante manchino pochi mesi al voto la situazione è tutto fuorché definita. Per carità: Rossi si è detto anche disponibile a partecipare alle



primarie ed è forte di una investitura ricevuta da Matteo Renzi a Forte dei Marmi lo scorso agosto. Ma da allora molto è cambiato.

Il Pd si è spaccato anche in Toscana, non solo a Roma, e i renziani vorrebbero riuscire a spodestare Rossi (fino a pochi mesi fa a dir poco critico nei confronti del premier) e sostituirlo con Dario Parrini, segretario del partito regionale, deputato fedelissimo al verbo del Capo di

Rignano. Rossi deve inoltre gestire la grana tra Fidi Toscana e Chil Post, società di Tiziano Renzi che ha beneficiato di coperture dalla finanziaria regionale. La confusione vige anche in casa degli avversari: Forza Italia e Lega Nord non hanno ancora espresso un candidato né deciso le alleanze. Unica certezza: la corsa di Giovanni Donzelli, capogruppo in Regione e candidato governatore per Fratelli d'Italia.

da.ve.

**VENEZIA****Per fermare "l'eretico" Casson  
Matteo schiera un giornalista**

**SARÀ** corsa a quattro, dopo mesi di schermaglie e veti incrociati. Con "l'eretico Casson" a sfidare il renziano Pellicani. Nella Venezia dove lo scandalo Mose ha travolto l'ex sindaco del Pd Giorgio Orsoni, il 15 marzo si terranno le primarie del centrosinistra. Quattro i candidati, tra cui Felice Casson, il



senatore sceso in campo per primo nello scorso dicembre, in totale autonomia e con la sua dichiarata avversione per "l'apparato". A suo sostegno buona parte di civatiani e bersaniani e diversi comitati cittadini. Renzi non ha gradito la sua mossa, e alla fine gli ha schierato contro il giornalista Nicola Pellicani, ufficialmente appoggiato dalla maggioranza del Partito democratico, sostenuto anche dall'ex sindaco Massimo Cacciari. In lizza

ci sono poi un renziano della prima ora, Jacopo Molina, e Sebastiano Bonzio di Rifondazione Comunista, che pure sembrava pronto a convergere su Casson. Ma l'ex magistrato ha incassato l'appoggio del libraio Giovanni Pelizzato. La partita dei gazebo se la giocheranno principalmente proprio lui, l'ex giudice spesso in dissenso sui provvedimenti di Renzi in Parlamento, e Nicola Pellicani, giornalista della Nuova Venezia, figlio dell'ex deputato del Pci Gianni.

Oltre alla proroga dell'associazionismo, l'accordo col governo prevede ulteriori modifiche

# Enti, ci pensa il Milleproroghe

## Sanzioni ridotte, tagli differiti, centrale unica al restyling

Pagina a cura  
DI FRANCESCO CERISANO

**M**essa in cassaforte la proroga al 2016 delle gestioni associate, i comuni e le province guardano con fiducia al decreto milleproroghe per approvare in extremis molti correttivi, soprattutto in materia finanziaria e contabile, indispensabili per la sopravvivenza stessa delle amministrazioni locali. Dall'eliminazione delle sanzioni che rischiano di colpire le città metropolitane a seguito dello sfioramento del patto di stabilità da parte delle ex province alla proroga (dal 15 febbraio al 30 aprile) del termine entro cui il Viminale certificherà con apposito decreto l'ammontare dei tagli a cui ciascuna provincia dovrà andare incontro ai sensi della legge di stabilità 2015. Con l'effetto di spostare in avanti (dal 30 aprile al 30 giugno) anche il momento in cui scatterà il recupero coattivo da parte dell'Agenzia delle entrate delle somme non riversate all'erario dagli enti di area vasta. Su entrambi gli aspetti l'accordo politico tra enti locali e governo c'è già. Non resta che attendere la prossima settimana per capire se l'esecutivo presenterà emendamenti ad hoc sul punto oppure riformulerà alcune proposte di modifica di **Antonio Misiani** e firmate da molti altri deputati del Pd.

Sulle gestioni associate, ad esempio, il governo ha deciso di compiere un atto di galateo istituzionale verso le commissioni affari costituzionali e bilancio della camera, ritirando il proprio emendamento di proroga per far votare analoghe proposte di modifica di origine parlamentare. Portato a casa il rinvio al 2016, i comuni però chiedono che non sia solo un mero slittamento delle norme del dl 78/2010 (che impongono la gestione associata tramite unione o convenzione di tutte le funzioni fondamentali agli enti fino a 5000 abitanti o fino a 3000 se montani), ma che l'extra time serva per ripensare complessivamente il tema dell'associazionismo comunale. Secondo l'Anci, la proroga deve rappresentare «un momento di verifica e soluzione delle questioni che rendono ancora troppo difficoltosa una diffusa

ed efficace realizzazione dei processi di aggregazione». E la stessa cosa chiede l'Associazione nazionale dei piccoli comuni (Anpci) che con la presidente **Franca Biglio** auspica che il differimento dei termini serva a «ridefinire tutto il riassetto della governance locale».

Resta ancora incerta, invece, la sorte dell'auspicato restyling delle disposizioni sulle centrali uniche di committenza. Com'è noto, dal 1° gennaio i comuni non capoluogo sono obbligati all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero tramite un apposito accordo consortile. Per i lavori pubblici l'obbligo scatterà dal 1° luglio 2015. La novità, introdotta per razio-

nalizzare la spesa pubblica evitando la frammentazione delle stazioni appaltanti soprattutto nei piccoli comuni, conosce solo una deroga: al di sotto dei 40 mila euro di valore, i comuni con più di 10 mila abitanti possono procedere autonomamente. L'Anci ritiene che questa limitazione ingessi troppo le amministrazioni, soprattutto per lavori di modesto importo economico (la rottura di un vetro o la riparazione di uno scuolabus) per i quali, scrive in una nota l'Associazione dei comuni, «è molto più economico e rapido rivolgersi a fornitori che prestano la loro attività nei pressi del territorio comunale che non ricorrere a Consip».

Su come modificare le di-

sposizioni in materia di centrale unica non c'è tuttavia comunanza di vedute in commissione, visto che a meri emendamenti di proroga se ne affiancano altri che modificano la disciplina in modo sostanziale. Toccherà al governo trovare la quadra alla ripresa dei lavori in commissione.

Un altro differimento scontato, ma necessario riguarda la cosiddetta Imu secondaria, l'imposta unica che a decorrere da quest'anno avrebbe dovuto accorparsi tutta una serie di tributi locali minori (Tosap, Cosap, imposta sulla pubblicità, ecc). Il Mef, aveva già chiarito con una nota, che in assenza del regolamento ministeriale attuativo, l'Imu secondaria, ancorché formal-

mente in vigore dal 1° gennaio, non avrebbe potuto essere disciplinata e applicata dai comuni che quindi avrebbero dovuto continuare ad applicare i vecchi tributi. Tuttavia, da più parti è stata evidenziata la necessità di una norma di legge che sancisse lo slittamento. E la norma è arrivata sotto forma di emendamento, a firma della deputata Pd **Teresa Piccione**, approvato ieri in commissione. L'appuntamento con l'Imus è rinviato al 2016.

© Riproduzione riservata

# Amministratori infedeli, sarà più facile licenziare Resta il nodo prescrizione

Per perdere il posto basterà una condanna a due anni

**ROMA** Sono una decina i punti salienti dell'accordo che è stato raggiunto ieri dalla maggioranza al ministero della Giustizia sulla legge anticorruzione. Un testo che verrà sottoposto al voto del Parlamento e che sostanzialmente riprende il disegno di legge presentato da Pietro Grasso (poco prima che venisse eletto presidente del Senato), con alcune variazioni e un'idea nuova.

## **Pena minima e massima**

Oggi per un reato di corruzione la pena minima prevista è di quattro anni di reclusione: verrà aumentata a sei. La pena massima è invece di otto anni: sarà aumentata a dieci. L'aumento della pena minima è un inasprimento che verrà proposto al disegno di legge presentato da Pietro Grasso con un emendamento del governo. Si è pensato a fondo a questo aumento: è stato deciso affinché un corrotto finisca per evitare la galera grazie ad una serie di attenuanti generiche.

## **La punibilità d'ufficio**

È stata una decisione che ha fatto discutere quella di accantonare la procedibilità per querela di parte per il falso in bilancio e arrivare invece a decidere di procedere d'ufficio, sempre. Ma alla fine l'accordo si è raggiunto. E si è raggiunto anche l'accordo per decidere di eliminare quella norma che adesso prevede che il falso in bilancio non sia punibile quando riguarda una percentuale fino al 5 per cento. L'obiettivo è di potere stabilire un reato anche al di sotto di quella soglia, piccolo magari, ma non privo di punibilità.

## **Le pene accessorie**

Oggi quando un corrotto

viene condannato può avere il divieto di contattare la pubblica amministrazione (di fare appalti) fino a tre anni. Si è deciso di portare questo tetto a cinque anni.

## **La concussione**

Un'altra stretta anche per questo reato: la concussione per induzione oggi è punibile con una pena fino a otto anni di reclusione. Per concussione per induzione si intende quella concussione compiuta da chi abusa delle sue qualità e dei suoi poteri per indurre un'altra persona a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità. Nell'accordo raggiunto ieri nel ministero di via Arenula si è deciso di aumentare questa pena fino ad un massimo di dieci anni.

## **La perdita del lavoro**

Con le norme vigenti è previsto che per poter perdere il proprio posto di lavoro, il condannato per corruzione (ma anche per i reati correlati di concussione o di peculato) debba aver avuto una condanna di almeno tre anni di reclusione. Il nuovo accordo prevede che per perdere il posto di lavoro possa bastare una condanna a due anni di reclusione.

## **Lo sconto per i pentiti**

È una norma alla quale il governo e la maggioranza tengono molto: lo sconto di pena per i corrotti che collaborano con la giustizia. Aver deciso di inasprire le pene, vorrebbe infatti

rappresentare un incentivo per chi, finito nelle maglie della giustizia, decida di mettersi a disposizione degli inquirenti. Ecco perché è stato previsto per i «pentiti» delle

mazzette uno sconto notevole: si va dalla riduzione di un minimo di un terzo della pena, ad un massimo di metà.

## **Si allarga la lista punibili**

È qualcosa che succede spesso nella pubblica amministrazione, mascherato da richiesta «ufficiale»: l'incaricato di pubblico servizio si rivolge al cittadino pretendendo, con violenze e minacce, ciò che non dovrebbe voler pretendere mai. Si parla di medici o di infermieri, di notai, ma anche di semplici addetti agli sportelli della pubblica amministrazione. È stato deciso di inserire anche loro nella lista dei punibili per concussione.

## **Corrotti a «libro paga»**

Anche questa è un'eventualità che è stata riscontrata spesso durante le indagini per corruzioni. Non semplici mazzette di denaro per il corrotto, bensì nomi inseriti direttamente a libro paga delle aziende per corrotti raffinati e decisamente ben «oliati». Oggi con la legge vigente la pena del corrotto messo a libro paga può arrivare fino ad un massimo di cinque anni. Con la nuova norma si vuole innalzare questo tetto a sei anni.

## **La prescrizione**

Hanno discusso a lungo di prescrizione ieri al tavolo del ministero di via Arenula, i membri della maggioranza. E, tutti d'accordo, alla fine hanno deciso di non decidere alcunché in proposito. Perché è già aperta a Montecitorio un'ampia discussione in tema di prescrizione e così si è pensato che fosse meglio portare nel disegno di legge alla Camera anche questa parte sulla corruzione.

**L'INTERVENTO/ LA PROPOSTA DI CONFSAL E CIFA SUL JOBS ACT**

## *Agenzia occupazione e fondi in sinergia*

Il decreto lavoro è legge, ma la sua applicazione è demandata, su tanti aspetti, ai decreti di attuazione. Compito non facile, perché il suo successo sta proprio nella loro qualità.

Nel Jobs Act viene prevista la creazione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, con l'obiettivo di migliorare le dinamiche ingessate dell'attuale mercato del lavoro, in particolare ottimizzando l'incontro tra domanda e offerta e rendendo più efficiente la gestione degli strumenti di politica attiva del lavoro. Ottima idea che, speriamo, porti a riorganizzarne e a razionalizzarne il sistema. Ed è a questo punto che il sindacato Confsal (Confederazione dei sindacati autonomi) e la confederazione imprenditoriale Cifa lanciano la loro proposta: dar vita a un'inedita sinergia tra la nuova agenzia e i fondi interprofessionali di formazione continua, da attuarsi attraverso l'integrazione di servizi e di competenze.

Del resto, chi meglio dei fondi interprofessionali, già presenti nel tessuto produttivo del paese, già funzionanti e collettori positivi di iniziative e di risorse tra aziende e lavoratori, può interloquire con la nuova Agenzia? I fondi professionali sono gli unici organismi che hanno dimostrato sul campo di essere efficienti nel gestire il rapporto con le imprese, assicurando formazione e riqualificazione ai lavoratori italiani. Come Confsal abbiamo una certa esperienza del settore avendo dato vita, assieme a Cifa, al fondo interprofessionale Fonarcom che ha raggiunto ormai gli

850 mila aderenti. Si tratta del terzo fondo interprofessionale italiano, dopo quelli costituiti da Confindustria con Cgil-Cisl-Uil e da Confcommercio sempre con Cgil-Cisl-Uil. Per capire la nostra proposta, va ricordato che i fondi interprofessionali di formazione continua raccolgono tutti i lavori privati e quindi tutte le imprese sul territorio, cioè i soggetti che meglio conoscono i bisogni reali, sia in termini di quantità che di qualità, del mercato del lavoro. Come dichiarato dal presidente della Cifa, Andrea Cafà, in occasione dell'ultimo consiglio nazionale: «Noi, che consideriamo da sempre la formazione un primario strumento di politica attiva, dobbiamo creare le condizioni affinché i fondi interprofessionali possano finanziare i necessari interventi formativi, intervenendo dopo che le imprese hanno individuato, attraverso la nuova Agenzia, il soggetto da occupare». Come Confsal siamo convinti che vadano appoggiate le iniziative che assicurano a tutti i cittadini migliori condizioni di accesso al mercato del lavoro, il quale necessita di un soggetto forte e autorevole come l'Agenzia nazionale per ridurre l'attuale scollamento tra domanda e offerta. Ma il successo delle politiche attive per il lavoro dipenderà soprattutto dalla capacità di tutte le componenti sociali di essere coinvolte nell'operatività dell'Agenzia, anche attraverso l'integrazione di servizi che facilitino l'incontro tra imprese e lavoratori.

**Marco Paolo Nigi**  
*segretario generale Confsal*

*PROVINCE/ Regioni e comuni non possono richiedere particolari profili professionali*

# Mobilità, vietato fare i furbi

## *Illegittime le pratiche elusive volte a escludere gli esuberanti*

*Pagina a cura  
DI LUIGI OLIVERI*

**N**on sono conformi alle indicazioni della circolare 1/2015 atteggiamenti elusivi degli enti locali volti ad evitare l'assunzione in mobilità dei dipendenti soprannumerari. Per farsi un'idea delle opportunità di ricollocazione nei territori, alcune province hanno chiesto ai comuni indicare i posti disponibili. Molti comuni hanno risposto indicando non i posti, ma i profili professionali, evidenziando spesso figure inesistenti nei ruoli provinciali, come assistenti sociali ed educatori di asili nido. Tuttavia, il censimento dei posti disponibili presso le amministrazioni pubbliche, finalizzato alla ricollocazione dei dipendenti provinciali in sovrannumero, non dovrà tenere conto dei fabbisogni professionali, ma degli spazi finanziari. La circolare 1/2015 congiunta dei ministeri della Funzione pubblica e degli Affari regionali evidenzia indirettamente che regioni e comuni, chiamati per primi a riassorbire il personale soprannumerario, come anche le amministrazioni statali, dovranno comunicare i posti disponibili «a vuoto», sulla base delle capacità finanziarie. Nelle linee guida contenute nella circolare non vi è (salvo che per alcune figure «infungibili») cenno ai «fabbisogni», intesi come

specificazione dei particolari profili professionali e categorie dei quali gli enti enuncia, attraverso la programmazione triennale del personale, la necessità di assumere.

In sostanza, regioni e comuni non potranno richiedere un particolare profilo professionale, ma enunciare la presenza di posti vacanti, connessa al finanziamento dell'assunzione.

Lo si evince in due passaggi fondamentali della circolare. Nel primo, relativo alle amministrazioni statali, si chiarisce che al fine di determinare la capacità assunzionale, «le amministrazioni comunicano un numero di posti» corrispondente sul piano finanziario alle disponibilità da turnover per gli anni 2015-2016, con la precisazione che «saranno predisposte apposite schede di rilevazione a cui le amministrazioni risponderanno per via informatica. Le schede indicheranno i parametri finanziari da prendere a riferimento». Dunque, le schede rileveranno «posti», senza specifica connessione a un determinato profilo professionale. Altrettanto avverrà anche per regioni ed enti locali, posto che la circolare indica «che, in sede di osservatorio nazionale, saranno predisposte dal Dipartimento della funzione pubblica schede di rilevazione delle capacità di assunzione e dei processi di mobilità realizzati dagli enti, in analogia

alla ricognizione prevista dal comma 425». Queste schede di rilevazione saranno funzionali alla mobilità dei dipendenti provinciali verso amministrazioni non chiamate dalle leggi regionali di attuazione della legge 56/2014, ad acquisire le funzioni non fondamentali da spostare dalle province ad altri enti. Per questo tipo di mobilità, sconnessa con l'esercizio di una funzione provinciale, la circolare enuncia l'intenzione di fare «ricorso a strumenti informatici» gestiti da Sose o Formez che «predisporranno apposite banche dati del personale, previa ricognizione delle informazioni necessarie per quantificare e censire qualitativamente il personale da ricollocare (domanda di mobilità) e per rilevare le capacità di assorbimento da parte delle amministrazioni di destinazione (Offerta di mobilità), in relazione alle loro esigenze funzionali». La circolare 1/2015 precisa che «fintanto che non sarà implementata la piattaforma è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta». Tali procedure di mobilità ovviamente non saranno conformi alle indicazioni della circolare e alle disposizioni di legge, se riferite a profili professionali inesistenti presso le province.

*L'agente non è assimilabile al funzionario per cui sussiste la causa ostativa*

# Il poliziotto fa l'assessore

## L'incompatibilità c'è solo per gli ufficiali



**S**ussiste una causa di ineleggibilità di cui all'art. 60, comma 1, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti di un assessore esterno di un comune, che riveste la qualifica di agente della polizia di stato in servizio presso un commissariato nella cui giurisdizione è ricompreso il territorio dell'ente?

Ai sensi dell'art. 47 del citato decreto legislativo n. 267/2000, gli assessori esterni devono presentare gli stessi requisiti di candidatura, eleggibilità, e compatibilità previsti per i consiglieri comunali.

La norma de qua sancisce che non sono eleggibili alla carica di consiglieri comunali «nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di governo, i prefetti della repubblica, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza».

I funzionari di pubblica si-

curezza sono transitati nella carica dei funzionari della polizia di stato a seguito dell'entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121 (cfr., in particolare, artt. 23, 36, e 96) e, secondo quanto previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la predetta carriera si articola nei ruoli dei commissari e dei dirigenti.

Pertanto, atteso che gli agenti della polizia di stato non sono funzionari, nel caso di specie, non è ravvisabile la prospettata situazione di ineleggibilità, anche in virtù della considerazione che le disposizione in materia di cause ostative all'assunzione e all'espletamento del mandato elettorale, costituendo un limite all'esercizio del diritto di elettorato passivo tutelato dall'art. 51 della Costituzione, sono di stretta interpretazione ed applicazione (cfr., ex multis, Corte costituzionale, sentenza 20 febbraio 1997, n. 44; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 22 dicembre 2011, n. 28504; Id.,

sentenza 11 marzo 2005, n. 5449).

In tal senso, la giurisprudenza ha di recente precisato che, «come emerge dalla disamina complessiva della norma, i soggetti gravati dalla previsione di ineleggibilità appartengono tutti al rango degli ufficiali di grado superiore delle forze armate e dei funzionari, dirigenti e no. di polizia. Si tratta, cioè, di una categoria di fascia elevata (omissis) cui non può essere assimilato un sottufficiale subordinato». (cfr. Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 26 novembre 2010, n. 24021).

### INDENNITÀ PER GLI ASSESSORI

**Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevede per i comuni fino 3000 abitanti la presenza di due soli assessori, l'indennità da corrispondere agli stessi può essere parametrata a quella spettante al sindaco? Come**

**deve essere quantificata l'indennità da corrispondere al vicesindaco?**

Gli aspetti applicativi della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono stati approfonditi con le circolari del 4 e del 24 aprile u.s. del dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'interno.

Nelle citate circolari, nell'evidenziare che l'art. 1, comma 135, della legge n. 56/2014 ha modificato la composizione del numero dei componenti delle giunte e dei consigli comunali negli enti fino a 10.000 abitanti, viene precisato che la figura del vicesindaco dovrà essere individuata nell'ambito dei due assessori previsti dalla richiamata normativa, che avranno diritto a una indennità di carica parametrata a quella del sindaco.

All'assessore che sarà incaricato di sostituire il sindaco, spetterà, per il solo periodo in cui sarà designato a esercitare le funzioni vicarie, l'indennità di funzione pari

a quella spettante al sindaco, nonché i permessi relativi di cui all'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000.

L'art. 5, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 dispone che chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.

Inoltre l'art. 136 della citata legge n. 56/2014 dispone, per i comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135, che gli stessi provvedano a rideterminare, con propri atti, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, fermo restando il principio dell'invarianza di spesa sancito dallo stesso art. 136.

# «Tagli per 5,5 miliardi A rischio i servizi sociali»

## *I Comuni: emergenza per minori e anziani*

**DIEGO MOTTA**  
MILANO

**U**na lettera indirizzata al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Graziano Delrio, e al ministro dell'Interno, Angelino Alfano, solleva il problema dei fondi necessari per l'assistenza sociale di minori e anziani non autosufficienti. Sono i sindaci del Mezzogiorno a prendere carta e penna per «esprimere la nostra grande preoccupazione per le difficoltà emerse nella fase attuativa degli interventi» relativi al potenziamento dei servizi sociali in quattro regioni: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

### **La sostenibilità del sistema**

È una denuncia che accentua, se possibile, la gravità di un quadro sociale che mostra sempre più crepe nell'Italia dei Comuni. Come sottolinea il sindaco di Ascoli Piceno, Guido Castelli, delegato alla finanza locale dell'Anci, «il 2015 rappresenta un anno spartiacque, poiché siamo ormai al punto di caduta di una situazione sempre più drammatica dal punto di vista eco-

nomico-finanziario per le casse dei municipi». Di fatto, i tagli a cui saranno sottoposti i Comuni arriveranno a 5,5 miliardi: 1,5 miliardi di risparmi lineari imposti dall'esecutivo ai sindaci, cui vanno sommati 4 miliardi di minori trasferimenti alle Regioni. «Se consideriamo che l'80% degli stanziamenti comunali riguarda la spesa sociale, dagli asili nido alle mense, dalle case di cura alla disabilità, è evidente che ci troviamo di fronte a un sistema in cui la coesione sociale risulta fortemente compromessa». Giunti al quinto anno consecutivo di tagli, dunque, i primi cittadini non hanno altra scelta che quella di insistere per un totale ripensamento del sistema di welfare, «con nuove modalità di offerta dei servizi da parte dello Stato, che tengano conto dell'impatto lungo e duraturo di una crisi senza precedenti» aggiunge Castelli.

### **I progetti che non partono al Sud**

Un capitolo a parte merita, poi, il Mezzogiorno. Nella missiva inviata due giorni fa a Palazzo Chigi, i sindaci del Sud Italia parlano di «risorse indispensabili per consentire ai Comuni di continuare ad erogare quei servizi minimi di wel-

fare capaci di assistere ai diritti fondamentali di cittadinanza». In gioco ci sono i 730 milioni assegnati al Viminale per la gestione del Programma servizi di cura per infanzia e anziani non autosufficienti. La prima ripartizione di risorse, pari a 330 milioni di euro complessivi, ha portato all'elaborazione di 190 piani per i minori e di 170 progetti a favore di anziani non autosufficienti; il nodo da sciogliere riguarda la seconda *tranche*, rispetto alla quale sono state pubblicate le linee guida lo scorso 9 gennaio. La somma in questione è pari a 393 milioni in tutto, ma proprio l'accesso a questi finanziamenti è di fatto bloccato, «a causa della lentezza del laborioso iter di approvazione dei piani in corso da due anni» osserva la nota dell'Anci. Per questo è necessaria, secondo il numero uno dei sindaci Piero Fassino e il delegato Anci Mezzogiorno Antonio Decaro, un'assunzione immediata di responsabilità da parte dell'esecutivo, a partire da «un incontro urgente» tra Palazzo Chigi e Anci da convocare nei prossimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## La nota dell'Anci E.R. sui terreni agricoli



Nota dell'Anci Emilia Romagna sul d.l. 24 gennaio 2015, n. 4 che ha nuovamente modificato i criteri per l'individuazione dei terreni cui spetta l'esenzione Imu, fissando al 10 febbraio la data entro la quale dovrà essere versata l'imposta relativa al 2014 dovuta per i terreni che hanno perso il diritto all'esenzione, precedentemente individuati in base alla circolare del Ministero delle finanze 14 giugno 1993, n. 9.

Il DI n. 4 del 2015 fa salvi, però, anche i criteri precedentemente individuati dal decreto interministeriale del 28 novembre 2014, stabilendo che per il 2014 non è comunque dovuta l'Imu con riferimento ai terreni considerati esenti in base al predetto decreto interministeriale.

Sul sito associativo - [www.asfel.it](http://www.asfel.it) - è possibile consultare documenti e notizie sull'argomento, nella voce di menù: Gestione del bilancio-Tributi

**Imposte locali** Il decreto legge 4/2015 cambia il quadro delle esenzioni

# Imu agricola, rimborsi in 22 comuni

Dovrà presentare istanza chi ha pagato in anticipo in base alle vecchie regole

**Domenico Zampelli**

Che pasticcio, l'Imu sui terreni agricoli. Mentre si avvicina la scadenza del 10 febbraio resta l'incertezza sull'aliquota nei singoli Comuni di quella che è stata amaramente ribattezzata "tassa sui rovi" e si apre la fase dei rimborsi, che in provincia di Benevento riguarderà 22 Comuni.

Per quanto riguarda l'aliquota, non sempre potrà essere applicato il parametro standard del 7,6 per mille, perché bisognerà prima verificare se vi sia stata una delibera comunale ad hoc che individua una misura differente. Si rischia quindi di pagare male, così come hanno fatto i contribuenti che erano soggetti all'imposta in base al decreto di novembre ma che non lo sono più in base al recente Dl 4/2015 e che hanno comunque ritenuto di pagare, prima della scadenza del 26 gennaio, per evitare code agli uffici postali.

Stesso discorso per i cittadini che in base alle vecchie regole del 1993 non erano esenti, ma lo sono diventati con il Dl 4/2015. È il caso dei Comuni già parzialmente esenti, dove l'esenzione operava con riferimento a singoli fogli catastali ed ora invece è stata estesa all'intero territorio comunale, in relazione ai terreni posseduti o condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, o concessi in comodato o in affitto ad altri coltivatori professionali, purché iscritti nella previdenza agricola. In questi Comuni l'Imu 2014 è stata regolarmente pagata, e ora il contribuente ha diritto al rimborso.

Il Governo ha già provveduto ad effettuare i calcoli degli importi, che torneranno ai singoli Comuni. Non sarà però una restituzione automatica per gli aventi diritto: occorrerà presentare un'apposita istanza al Comune per ottenere il rimborso di quanto versato in più.

Per quanto riguarda il Sannio sono interessati Apice (dove ad esempio si è passati da nessuna esenzione ad esenzione per coltivatori diretti, con un importo da restituire di euro 23.733,62), Bucciano (8.678,88), Cautano

(28.540,53), Cerreto (51.486,33), Cusano (56.730,35), Faicchio (20.365,65), Foiano (58.349,22), Ginestra (20.140,63), Moiano (12.902,65), Molinara (31.271,05), Morcone (177.574,02), Pannarano (51.520,31), Paolisi (4.088,86), Pontelandolfo (41.215,94), San Bartolomeo (152.353,42), San Lorenzello (60.964,77), San Salvatore Telesino (10.253,40), Sant'Agata de' Goti (66.101,49), Sassinoro (25.671,11), Solopaca (34.748,01), Tocco Caudio (39.854,31) e Vitulano (60.495,92).

A questi Comuni vanno aggiunti quelli che totalmente esenti lo sono sempre stati, e dove quindi l'Imu non è stata mai versata: si tratta di San Marco dei Cavoti, Baselice, Montefalcone Valfortore, Castelpagano, Castelvetere in Valfortore, Santa Croce del Sannio, Castelfranco in Miscano e Pietraroia. Per chi proprio non riuscirà a pagare entro martedì prossimo, sarà sempre possibile provvedere successivamente con il ravvedimento operoso, modificato dalla legge di stabilità 2015, che prevede entro le due settimane una lieve sanzione dello 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo.

# Sull'Imu l'Istat «gioca» in difesa

«Non sparate sul pianista», diceva una vecchiascritta che campeggiava nei bar del Far West. Con altre parole, lo dice anche l'Istat a proposito dell'elenco dei Comuni montani: stilarlo, così come aggiornarlo, non è di competenza dell'Istituto nazionale di statistica, il cui compito è limitato alla "tenuta" di tale elenco. Con un comunicato l'Istat prova a mettere i puntini sulle "i" e si difende dalle notizie che «imputano all'Istat la classificazione dei Comuni montani utilizzata per la quantificazione dell'Imu». Quella che suddivide i Comuni in base al "grado di montanità" «non è una classificazione Istat - spiega l'Istituto - ma l'esito dell'applicazione dell'articolo 1 della legge 991/1952». L'elenco è stato stilato dall'Uncem (Unione nazionale Comuni comunità enti montani) e trasmesso all'Istat, che lo ha incluso tra le informazioni di interesse ai fini dello studio statistico del territorio comunale congiuntamente ai codici statistici comunali.

L'elenco, spiega l'Istat, avrebbe dovuto essere aggiornato dalla commissione censuaria centrale istituita presso il ministero delle Finanze, che aveva il potere di includere tra i territori montani anche Comuni che, in deroga alle condizioni standard (previste dalla legge 991/1952), fossero già classificati come montani dal catasto agrario o danneggiati da eventi bellici o appartenenti a comprensori di bonifica montana. Nel 1990, ricorda l'Istat, la legge n. 42 ha abrogato gli articoli 1 e 14 del provvedimento del 1952 «impedendo di fatto la possibilità di rivedere e aggiornare tale classificazione». Se, dunque, un Comune non è incluso tra quelli considerati "montani" o "parzialmente montani" non è colpa dell'Istat.

**Fr.Mi.**

© R. PRODUZIONE RISERVATA

**Dopo la notifica.** Le nuove basi imponibili saranno comunicate tramite l'affissione all'albo pretorio

## La via del reclamo prima del ricorso in Ctp

I valori del nuovo catasto saranno notificati ai **proprietari** tramite la pubblicazione sull'albo pretorio ed eventualmente un'email certificata. Chi non è d'accordo avrà 120 giorni per fare ricorso davanti al giudice tributario, ma prima dovrà presentare il reclamo e tentare la mediazione con l'Agenzia. Sono i punti cardine della procedura con cui i valori patrimoniali e le rendite post-riforma saranno portati a conoscenza dei proprietari di immobili.

L'iter sembraricordare-almeno nella prima fase - quello seguito per i fabbricati fantasma: uno o più comunicati delle Entrate, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, comunicheranno l'avvenuto inserimento nell'albo pretorio, dove i dati rimarranno disponibili almeno per 90 giorni, oltre che sul sito e negli uffici delle Entrate e dei Comuni. In più, però, è prevista anche la notifica via posta elettronica certificata, per i proprietari di cui l'Agenzia conoscerà l'indirizzo Pec.

Il catasto farà una sorta di *disclosure*, perché oltre ai dati fiscali da sempre presenti nelle visure - valore, rendita, categoria catastale e consistenza - comunicherà ai contribuenti anche tutta una serie di informazioni utilizzate per i calcoli: la zona Omi, la funzione statistica e le caratteristiche dell'unità immobiliare (come l'affaccio, la presenza di ascensore e così via), oltre all'eventuale saggio di redditività usato per ricostruire la rendita nei casi in cui il mercato degli affitti è troppo povero di dati.

Per gli immobili soggetti a stima diretta - tra i quali ad esempio i capannoni industriali - sarà esplicitato il criterio di valutazione utilizzato (valore di mercato, criterio del costo o criterio reddituale) e gli aspetti tecnico-economici.

Chi non dovesse ritrovarsi con i calcoli dell'Agenzia, avrà 120 giorni per fare **ricorso** davanti alla **commissione tributaria provinciale**. Il giudice tributario potrà decidere sia sull'attribuzione della rendita sia su eventuali contestazioni riguardanti le caratteristiche dell'unità (ad esempio, il piano dell'appartamento). La

bozza del decreto precisa anche che è sempre ammesso nel processo l'intervento del Comune.

Il termine per il ricorso partirà dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, anche per chi riceverà la notifica via Pec. Prima di andare davanti al giudice, però, bisognerà presentare il reclamo davanti agli uffici dell'Agenzia e cercare una mediazione con i funzionari del fisco secondo la procedura prevista dall'articolo 17-bis del Dlgs 546/1992. Scartata l'idea di affidare il compito alle commissioni censuarie, pare questa la via scelta per disinnescare il rischio-ricorsi. Ci sarà tempo per chiarirlo, ma il reclamo dovrebbe essere fatto sempre e comunque, senza badare alla soglia di 20 mila euro ora prevista per gli altri atti delle Entrate.

Quando entrerà in vigore il nuovo catasto? La bozza di decreto conferma il termine di cinque anni, ma il vero riferimento sarà il decreto dell'Economia che verrà emanato per ufficializzare la fine lavori, perché i nuovi valori fiscali diventeranno operativi il 1° gennaio seguente. Ipotizzando che le operazioni partano quest'anno e durino cinque anni, se non ci saranno ritardi nelle notifiche si può ipotizzare il 1° gennaio 2021.

*La Ctr Toscana non fa sconti nemmeno in presenza di un vincolo dei Beni culturali*

# Tassati gli immobili diroccati

## Pagano l'Ici come le aree fabbricabili sottostanti

DI DUCCIO CUCCHI\*

**L**e unità collabenti sono tassate ai fini Ici in base al valore dell'area fabbricabile che sottintende l'immobile su cui insistono, anche nel caso in cui si riferiscono ad immobili soggetti al vincolo dei beni culturali.

Questo è il senso di due sentenze della Commissione tributaria regionale di Firenze nn. 26-27 del 9 gennaio 2015 relativo ad un giudizio che vedeva opposto un ente locale che aveva accertato una società immobiliare in base al valore dell'area degli immobili collabenti.

Va preliminarmente rilevato, pur non essendo oggetto del contenzioso di cui riferiamo, che i profili che riguardano l'Imu (imposta municipale propria), che come è noto è succeduta all'imposta comunale sugli immobili, sono essenzialmente sovrapponibili al caso in esame.

Vale la pena di riassumere la questione su cui dibattiamo, che riguarda in

sintesi l'inquadramento ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili (cosiddetta Ici), dei fabbricati iscritti, ai fini delle risultanze catastali, come categoria F/2, cioè le cosiddette unità collabenti; il tema riguarda anche le unità in corso di definizione (categoria F/4) che possono essere accomunate a quelle collabenti, per la stretta analogia (stesso inquadramento, assenza di rendita catastale ecc.) che presentano queste tipologie di immobili.

Se teniamo presente le tabelle delle categorie catastali, tali fabbricati, vengono descritti come «Unità collabenti» (diroccate, in disuso, ruderi, non utilizzate) e sono prive di rendita catastale.

La tesi che sottintende alla decisione dei giudici fiorentini è quella per cui non è sufficiente sostenere che essi, per il solo fatto di non presentare la rendita non siano soggette all'Ici, in quanto il presupposto dell'imposta è quello dell'art. 2 del dlgs 504/1992 (legge istitutiva dell'impo-

sta Ici), la quale prescrive che è soggetta all'imposta «l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano».

Ricordiamo che soggiace a tassazione, l'area fabbricabile (art. 1, comma 2, dlgs 504/1992), intendendosi per questa, l'area utilizzabile in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione (art. 2 comma 1 lett b, del dlgs 504/1992). Nelle fattispecie in esame, dato che l'inserimento dei fabbricati e delle aree in categoria F, è stata mantenuta per lungo tempo senza effettuare interventi edilizi, è obbligo del contribuente richiedere in capo a pochi mesi un nuovo accatastamento più consono, tenuto appunto conto anche delle caratteristiche dei beni e del fatto che la categoria F concerne immobili su cui si sta effettivamente effettuando interventi di recupero o di manutenzione straordinaria. Se invece su tali immobili di categoria F non sono in atto questi interventi di recupero, la permanenza di tale

accatastamento nella categoria cennata non è permessa e quindi è di fatto illegittima.

Difatti, come ricorda l'Agenzia del territorio, in numerose sue circolari, anche recenti, l'assegnazione della categoria catastale F ha natura transitoria, e non deve essere utilizzata dai contribuenti per lungo tempo, per consentire indebiti risparmi di imposta, data l'assenza di rendita catastale per tali immobili.

Del resto già nelle sentenze disponibili in materia (la n. 164 dell'8/11/2001) della commissione tributaria provinciale di Arezzo, e nella sentenza della Corte di cassazione n. 5166/2013, emerge la tesi, condivisa dalla decisione in commento, che le unità collabenti scontino l'Ici come aree fabbricabili.

La particolare circostanza della sentenza in commento è riferita anche, ma non solo, agli immobili soggetti al vincolo dei beni culturali di cui alla legge n. 1089/1939 poi trasfusa nel successivo Testo unico dei beni culturali (v. artt. 10 e 12 del dlgs

22/1/2004, n. 42).

In tali fattispecie, l'inserimento nella categoria delle unità collabenti degli immobili soggetti a vincolo fa sì che l'imposizione ai fini Ici, non segua le regole poste dall'art. 2 comma 5 del dl 23/1/1993 n. 16 vigente al tempo (e cioè la tassazione «sulla base della minore della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni»), dato che essa attiene ai soli immobili censiti in una delle categorie catastali ad essere relative (cioè le categorie A), ma non riguarda i beni classificati come «F» (cioè unità collabenti), che sono chiamati «Immobili a destinazione speciale o particolare», e dunque non possono essere definiti abitazioni quali sono invece le categorie «A» del raggruppamento catastale.

\*dottore commercialista e revisore legale in Firenze

## NUOVA CONTABILITÀ

***Gli oneri di urbanizzazione non sono entrate vincolate***

I proventi dei permessi di costruire esulano dall'ambito di applicazione delle nuove regole dettate dalla contabilità armonizzata per la gestione degli incassi vincolati. Questa, almeno, è la tesi che pare più convincente, ma il punto è ancora controverso, malgrado la riforma introdotta dal dlgs 118/2011 (come modificato dal dlgs 126/2014) sia in vigore ormai da oltre un mese. Essa ha integrato la disciplina degli incassi vincolati degli enti locali, imponendo l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle relative somme.

Conseguentemente, all'art. 195, comma 2, del Tuel, è stata inserita una disposizione che prevede che l'utilizzo di incassi vincolati è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile, fermo restando l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, del Tuel che, all'inizio di ciascun esercizio, autorizza l'operazione. In pratica, da quest'anno, occorre contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e reintegro delle somme che presentano un vincolo. Fra le entrate vinco-

late, secondo alcuni rientrerebbero anche i cd oneri di urbanizzazione (più correttamente definiti proventi da permessi di costruire). Per cui, anche per essi, sarebbe necessario procedere alla periodica (mensile) regolarizzazione delle carte contabili emesse dal tesoriere, movimentando gli appositi capitoli di entrata e di spesa da istituire nelle partite di giro. Tuttavia, il vincolo di cassa sugli oneri, previsto dall'art. 12 della legge 10/1977, è stato eliminato con l'abrogazione di tale norma da parte dell'art. 136, commi 1 e 2, del dpr 380/2001. A seguito di tale abrogazione, queste entrate possono essere

riscosse come tutte le altre entrate comunali e i relativi introiti, in termini di cassa, confluiscono nel totale delle entrate che finanziano indistintamente il totale della spesa. Ciò determina che gli ordinativi di incasso non devono riportare alcun riferimento ai vincoli, così come i mandati di pagamento delle spese corrispondenti. In tal senso, militano numerose pronunce di Corte dei conti, intervenute a decorrere dal 2001. Nella medesima direzione sembra muoversi anche il nuovo principio contabile sulla contabilità finanziaria, laddove distingue l'avanzo tra fondi vincolati e fondi destinati.

## ***Centri impiego e polizia, carico di 400 mln sui conti***

Un carico occulto sui bilanci delle province di circa 400 milioni. L'esclusione degli addetti ai servizi per l'impiego e ai corpi di polizia provinciale dalle procedure di mobilità dei dipendenti provinciali in sovrannumero, indicata dalla circolare congiunta di Funzione pubblica ed affari regionali 1/2015, sovraccarica i già disastrosi bilanci provinciali e delle città metropolitane. Tali enti, infatti, sono destinati a tenersi in carico la spesa dei dipendenti interessati (circa 10 mila, la metà dei dipendenti complessivamente da tagliare dalle dotazioni organiche) per un periodo piuttosto lungo.

La circolare 1/2015, infatti, spiega che addetti ai servizi per il lavoro e ai corpi di polizia provinciale siano destinati a percorsi di mobilità speciali e particolari, motivando tale indicazione con la circostanza che i dipendenti operanti presso i servizi per il lavoro andranno negli organici dell'Agenzia nazionale per l'occupazione, prevista dalla legge 183/2014; gli appartenenti ai corpi di polizia provinciale saranno trasferiti a seguito di «interventi di razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia». Il problema è dato dai tempi entro i quali realizzare questi percorsi di mobilità «particolari». Che la legge 183/2014 parli dell'Agenzia per l'occupazione è vero, ma altrettanto innegabile è che ad oggi non è dato sapere quando verrà in essere. Occorre, infatti, un decreto legislativo attuativo della delega contenuta nella legge 183/2014 e a quanto sembra non giungerà prima di maggio, termine ultimo della scadenza per esercitarla. Ma, poiché lo slittamento è causato dalla diatriba tra lo Stato, che vuole ricentralizzare le politiche del lavoro, e regioni, intenzionate a mantenerle, lo Stato potrebbe essere indirizzato a rinviare il tutto a dopo la riforma della Costituzione, che se tutto andasse bene comunque non si vedrebbe prima dell'autunno, fermi restando i tempi per l'eventuale referendum confermativo.

In ogni caso, anche laddove a maggio 2015 l'Agenzia fosse delineata dai decreti attuativi del Jobs Act, occorrerebbe comunque attendere i regolamenti attuativi previsti per la vera e propria messa in funzione, ai sensi dell'articolo 8 del dlgs 300/1999. È molto difficile, dunque, che l'Agenzia possa essere operativa e, quindi, acquisire personale dalle province, prima della fine del 2015. Per quanto riguarda la polizia provinciale, allo stato non è nemmeno vigente alcun provvedimento di riorganizzazione delle forze di polizia, dal quale desumere la possibile destinazione dei dipendenti provinciali; meno ancora, dunque, si possono immaginare i tempi del trasferimento. Verosimilmente, pertanto, le province dovranno tenersi stretti i circa 10 mila dipendenti interessati per tutto il 2015. La spesa correlata di 400 milioni circa, quindi, di fatto si aggiunge al prelievo forzoso operato dallo Stato di 1,380 miliardi, derivante dal dl 66/2014 e dalla legge 190/2014. Infatti, la mancata mobilità di circa la metà dei dipendenti non consente alle province di sgravarsi pienamente dei poco più di 800 milioni di spesa del personale da tagliare dalle dotazioni organiche, sgravio che avrebbe potuto in parte attutire nel 2015 l'impatto del versamento obbligatorio della cifra di 1,380 miliardi al bilancio dello stato.

I percorsi «particolari» per servizi per il lavoro e polizia provinciale non solo, dunque, mettono in difficoltà i bilanci provinciali, concorrendo alla situazio-

**ne di dissesto o predissesto nelle quali si troveranno presto le province, ma pongono problemi giuridici non secondari. In assenza dell'Agenzia e della riforma delle forze di polizia, ci si pone il problema di come attuare le indicazioni della circolare 1/2015. Per garantire i percorsi «particolari» di mobilità verso le altre amministrazioni (regioni, comuni e anche amministrazioni dello Stato) sostanzialmente province e città metropolitane dovrebbero denegare ai dipendenti dei servizi per il lavoro e dei corpi di polizia ogni nulla osta, fondando il diniego sistematico proprio sulla circolare. Pare difficile, però, che una fonte come la circolare possa disporre della forza per imporre alle province dinieghi a mobilità che potrebbero essere loro molto utili per ridurre le spese e quadrare i bilanci.**

**L'ambiente** Continua la guerra dei rifiuti

# Ecoambiente la Provincia chiede il conto

Canfora cita in giudizio  
la società partecipata  
«Restituite 2,5 milioni»

**Mattia A. Carpinelli**

La Provincia di Salerno chiede il conto ad Ecoambiente per ripianare il bilancio disastroso dell'ente. L'amministrazione guidata dal presidente Giuseppe Canfora vuole tutti - e subito - indietro i 2,5 milioni di euro che la giunta guidata dal suo predecessore, Edmondo Cirielli, aveva versato nel 2010 a titolo di anticipazione per la costituzione capitale societario. E, dopo aver ricevuto le risposte ai quesiti contenuti nella lettera di contestazione inviata al collegio di sorveglianza una quindicina di giorni fa, ha deciso di andare avanti senza scendere ad ulteriori accordi, dando mandato al settore Avvocatura, guidato da Angelo Casella, di citare in giudizio la sua partecipata per chiedere la restituzione immediata delle somme. Per la Provincia sono stati infatti disattesi anche gli accordi di rateizzazione che la società aveva trovato direttamente con il settore finanziario nel maggio scorso. Immediatamente fu versata una somma di 250mila euro. Poi, però, più nulla. «È vero - ha ammesso il presidente del consiglio di gestione di Ecoambiente, Mario Capo - non abbiamo più pagato. E se non lo abbiamo fatto è perché, nonostante le difficoltà, abbiamo preferito sempre pagare puntualmente tutti i nostri dipendenti e da tempo ormai ci stiamo impegnando per ridurre il debito con i nostri fornitori». In realtà, rivela il numero uno della società che gestisce lo Stir di Battipaglia e le discariche post mortem in provincia di Salerno, la richiesta di un nuovo accordo di rateizzazione era stato avanzato proprio nelle risposte alla lettera che il presidente Canfora aveva inviato al presidente del collegio di sorveglianza,

Enzo La Croce. «Avevamo chiesto di allungare i tempi e ridurre gli impor-

ti, impegnandoci a versare subito altri 3-400mil euro. Ma non abbiamo ottenuto nessuna risposta. È assurdo - ha aggiunto Capo - che l'amministrazione tratti Ecoambiente come un creditore qualunque e non se ne consideri parte integrante

in considerazione dell'importante funzione che svolge al servizio dei cittadini». La Provincia di Salerno, con la decisione di avviare un'azione giudiziaria nei confronti di una società della quale è socio unico, palesa una volta di più la volontà di voler proseguire sulla strada dell'intransigenza che, però, finora ha prodotto soltanto cocenti sconfitte. Le due bocciature del Tar di Salerno sulle nomine al Consorzio di Bacino Salerno 4 e al Consorzio Asi, hanno frenato lo spoil sistem annunciato e programmato anche per Ecoambiente. A fine gennaio era attesa la bozza di modifica dello statuto della società, che prevedeva il ritorno al consiglio d'amministrazione, con la soppressione del collegio di sorveglianza. «Stiamo prendendo tempo - aveva ammesso l'altro ieri il presidente Canfora - non vorremmo buttarci in una nuova battaglia legale». Parole che vengono smentite con la determina pubblicata due giorni fa nell'albo pretorio del sito internet di Palazzo Sant'Agostino. E, anche in questo caso, sono già pronti i ricorsi. «Aspettiamo che ci arrivi il decreto ingiuntivo - ha annunciato Mario Capo - e se ci saranno gli estremi non esiteremo ad opporci».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**IL COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO BACCHETTA COMUNI E PROVINCE**

## *Minambiente: stop al taglio selvaggio degli alberi*

Stop al taglio indiscriminato degli alberi lungo le strade. Sbagliano gli enti locali che, soprattutto in periodo invernale, sembrano contagiati da una sorta di furia da abbattimento selvaggio, motivata dall'esigenza di evitare grane in materia di sicurezza stradale. L'interpretazione che i comuni e le province stanno dando di una sentenza della Cassazione del 2010 (sez V penale n.17601) è infatti fuorviante. Secondo i sindaci, infatti, la Suprema Corte avrebbe affermato che gli alberi non possono trovarsi a meno di sei metri dal confine stradale. Tutti, indipendentemente da quando sono stati piantati. Ma in realtà non è così. E il comitato per lo sviluppo del verde pubblico presso il ministero dell'ambiente lo spiega chiaramente.

Nella delibera dell'11 novembre scorso, ma protocollata solo il 3 febbraio 2015 (il testo è disponibile su [www.minambiente.it/pagina/comitato-il-verde-pubblico](http://www.minambiente.it/pagina/comitato-il-verde-pubblico)), si ripercorrono le tappe di un equivoco che ha portato in questi mesi all'abbattimento ingiustificato di molti alberi monumentali. Con esborsi di denaro pubblico che stanno diventando insostenibili soprattutto per le province di montagna che si trovano a gestire un sistema viario circondato per larghi tratti da alberi (nella sola provincia di Biella, ad esempio, ve ne sono lungo più del 60% delle strade).



Secondo l'interpretazione che si è diffusa tra gli amministratori locali, la Cassazione, muovendo dall'art.26, comma 6 del Regolamento attuativo del Codice della strada (dpr 495/1992), il quale per esigenze di tutela della circolazione prevede che «gli alberi non possono trovarsi a meno di sei metri dal confine stradale», avrebbe in qualche modo legittimato un'interpretazione retroattiva della norma che quindi non si applicherebbe solo alle piantumazioni successive al 1992 ma anche a quelle precedenti.

Tuttavia, osserva il comitato presieduto da Massimiliano Atelli, la disposizione dell'art.26 comma 6 «sembra volta unicamente a disporre per il futuro», visto che parla di distanza dal

confine stradale da rispettare «per impiantare» alberi lateralmente alla strada e non di alberi già piantati. Va quindi condiviso, secondo il Minambiente, quanto sostenuto nel 2011 dal ministero delle infrastrutture e cioè che gli alberi impiantati antecedentemente all'entrata in vigore del codice della strada non siano tenuti a rispettare il limite dei sei metri, cosa che invece è obbligatoria per le nuove piantumazioni.

Se però la presenza di alberi a meno di sei metri dal lato della strada non è di per sé contra legem, questo non significa che i proprietari dei terreni o gli enti territorialmente competenti non debbano farsi carico di mantenerli in condizione di sicurezza. Tuttavia, scrive il comitato, «gli irrinunciabili obiettivi di sicurezza stradale», vanno tenuti insieme «con la tutela dell'ambiente e dei territori, superando quell'approccio che tende semplicisticamente a individuare la soluzione del taglio degli alberi, neppure selettivo e sovente affidato a tecnici non provvisti della necessaria competenza». La rischiosità, quindi, non può essere presunta in astratto ma va verificata in concreto, valutando la situazione in cui si colloca il singolo albero.

**C'È TEMPO FINO AL 26/2**

## **Il Minambiente stanzia 500 mln per ridurre i rifiuti**

**Il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha lanciato l'avviso relativo al bando pubblico per l'attribuzione di contributi economici a soggetti pubblici e privati per azioni aggiuntive e funzionali a progetti e programmi in materia di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti, già finanziati in quota parte dall'unione europea. Il bando mette in gioco risorse per oltre 500 mila euro provenienti dal «Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio» istituito dall'art. 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che hanno in essere progetti o programmi, già finanziati in quota parte dall'Unione europea, in materia di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti, con priorità alle azioni di innovazione e di informazione, sensibilizzazione e comunicazione. Ciascun soggetto può presentare una sola richiesta di contributo. I contributi del bando saranno destinati alla copertura delle spese ammissibili di ciascuna azione, le quali non potranno essere superiori a complessivi € 171.158,41, Iva compresa. Le istanze di concessione del contributo devono essere redatte utilizzando esclusivamente l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del ministero [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it) - sezione «Bandi» e inviate allo stesso ministero entro il 26 febbraio 2015.**

*Emendamento al decreto Milleproroghe. Provvedimento in aula il 18/2*

# Grandi opere, più tempo

## Apertura cantieri entro il 31 agosto 2015


DI VALERIO STROPPIA

**U**n mese in più di tempo per le grandi opere, ossia quelle che possono beneficiare del Fondo «sblocca cantieri» da 4 miliardi di euro istituito dal dl n. 133/2014. Il termine che richiede la cantierabilità degli interventi entro il 31 luglio 2015 viene differito al 31 agosto 2015. È quanto prevede un emendamento al dl n. 192/2014 presentato da Paolo Tancredi (Ncd) e approvato ieri dalle commissioni affari costituzionali e bilancio della camera. L'esame del testo riprenderà mercoledì prossimo, il termine per l'esame è fissato tra lunedì 16 e martedì 17, in aula per mercoledì 18.

Prorogata di un ulteriore anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2016, la norma del dl n. 69/2013 che ammette la corresponsione in favore dell'appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di

anticipazione del prezzo. Vengono concessi sei mesi in più alla disciplina transitoria recata dall'articolo 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui al dlgs n. 163/2006: la norma stabilisce che, ai fini della qualificazione come contraente generale, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa può essere sostituito dal solo possesso delle attestazioni rilasciate dalle società organismi di attestazione (Soa) per importo illimitato a seconda delle categorie di opere generali presenti nelle varie classificazioni. Tale deroga non sarà più operante fino al 30 giugno 2015, come attualmente previsto dal decreto, bensì fino al 31 dicembre 2015.

Novità pure in materia di Caf. Per effetto del dlgs n.



175/2014, i centri di assistenza fiscale già in attività devono predisporre una relazione tecnica dalla quale emergano il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del centro, i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività, nonché il piano di formazione del personale. Tale documento dovrà essere predisposto entro il 30 settembre 2015, invece che entro la scadenza del 31 gennaio 2015 (peraltro già decorsa), come precedentemente previsto.

Per i Caf già autorizzati, inoltre, il nuovo requisito sul numero minimo di dichiarazioni trasmesse all'Agenzia delle entrate nei primi tre anni di attività (1% del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente

trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente) si applicherà con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2016, 2017 e 2018 (e non più nel triennio 2015-2017). Slitta al 2016 l'introduzione dell'imposta municipale secondaria. I comuni avranno un anno in più di tempo per definire il prelievo introdotto dal dlgs n. 23/2011, che dovrà sostituire la Tosap/Cosap, l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle affissioni.